

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

MXCV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Comunicazioni del Presidente	46714, 46753	
Congedi	46714	
Disegni di legge:		
<i>(Approvazione da parte di Commissioni</i>		
<i>in sede legislativa)</i>	46714	
<i>(Presentazione)</i>	46715	
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	46714	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Norme sulla costituzione e sul funzio-		
namento della Corte costituzionale.		
(469-B)	46729	
PRESIDENTE	46729, 46747, 46751	
GULLO	46729	
VIOLA	46733, 46744	
COSTA	46733	
MORO ALDO	46735, 46741, 46746	
MARTINO GAETANO	46737	
CODACCI-PISANELLI	46738	
TESAURO, <i>Relatore</i>	46738, 46742, 46743,	
	46747, 46750	
FIETTA	46738, 46744	
LEONE, <i>Presidente della Commissione</i>	46738,	
	46741, 46742, 46745, 46748	
MARTUSCELLI	46738, 46743	
ALMIRANTE	46741, 46742	
CAPALOZZA	46743	
FODERARO	46745	
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	46748,	
	46749	
Proposte di legge (Approvazione da parte		
<i>di Commissioni in sede legislativa)</i>	46714	
		PAG.
Domanda di autorizzazione a procedere		
in giudizio (Annunzio)	46714	
Interrogazioni (Annunzio):		
PRESIDENTE	46753, 46758	
CUTTITA	46757	
Interrogazioni (Svolgimento):		
PRESIDENTE	46715, 46720, 46729	
PRETI	46716	
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato</i>		
<i>per i trasporti</i>	46716	
TONENGO	46717	
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		
<i>l'interno</i>	46717, 46721, 46722,	
	46723, 46726, 46727	
AMENDOLA PIETRO	46718	
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla</i>		
<i>Presidenza del Consiglio</i>	46719	
GRIFONE	46719	
MURDACA, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		
<i>il lavoro e la previdenza sociale</i>	46719	
SERBANDINI	46720	
MICELI	46722	
CARCATERA, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		
<i>l'industria e il commercio</i>	46723, 46724	
DUCCI	46724	
MALINTOPPI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		
<i>la difesa</i>	46725	
LOMBARDI CARLO	46725	
BERTI GIUSEPPE fu ANGELO	46726	
MARCHESI	46726	
BERNIERI	46727	
BARBIERI	46728	
Risposte scritte ad interrogazioni (An-		
<i>nunzio)</i>	46715	
Votazione nominale	46751	

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

La seduta comincia alle 10.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 26 febbraio 1953.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, i deputati Borioni, Burato, Cremaschi Carlo, Helfer, Manzini, Pastore, Russo Carlo, Salizzoni, Tosi e Turco; per motivi di salute, i deputati Alessandrini e Cara.

(I congedi sono concessi).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione d'indagine per il caso Nasi-Lombardo ha terminato i suoi lavori.

La relazione sarà letta all'inizio della seduta di domani.

L'argomento non sarà iscritto all'ordine del giorno, perché tale relazione non è suscettibile di discussione.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 60 milioni da parte dello Stato all'Ente autonomo " Esposizione nazionale quadriennale d'arte " in Roma » (*Approvato da quella VI Commissione permanente*) (3217);

« Istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Sassari, limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche » (*Approvato da quella VI Commissione permanente*) (3218);

« Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università » (*Approvato da quella VI Commissione permanente*) (3219);

« Modifiche all'articolo 31 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani » (*Approvato da quella VIII Commissione permanente*) (3220).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni del 27 febbraio delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari interni*):

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione della stampa estera » (3089);

CHIOSTERGI ed altri: « Disposizioni a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio » (2764) (*Con modificazioni*);

« Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra » (3097) (*Con modificazioni*);

NUMEROSO: « Modificazione alla legge 2 agosto 1952, n. 1085, sui censimenti della popolazione e dell'industria e commercio » (3086);

« Modificazioni alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato » (2834) (*Con modificazioni*);

dalla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Facoltà ai comuni di Gorizia e di Livigno di riscuotere imposte di consumo su generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali » (3149);

Senatori MOTT e BENEDETTI LUIGI: « Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3017);

dalla VI Commissione (*Istruzione*):

« Esami di abilitazione alla libera docenza » (*Modificato dal Senato*) (886-B) (*Con modificazioni*).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*). (Doc. II, n. 494).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di un disegno di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modificazioni alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Lo svolgimento delle seguenti interrogazioni, tutte rivolte al ministro della difesa, è rinviato ad altra seduta, avendo il ministro della difesa informato che il sottosegretario di Stato Jannuzzi, che era stato incaricato di rispondervi, si trova fuori Roma per ragioni inerenti alla sua carica:

Preti, al ministro della difesa, « per sapere se è vero che l'amministrazione della difesa (Marina) ha ceduto a licitazione privata il relitto della corazzata *Impero* per 130 milioni ai cantieri Motosi di Spezia, i quali avrebbero dovuto procedere ai lavori di demolizione, di parziale utilizzazione e di asporto; che il prezzo di vendita doveva essere versato alla Tesoreria prima dell'inizio dei lavori; e che la convenzione prevedeva il divieto assoluto di cessione del contratto di vendita, al pari del sub-appalto e della utilizzazione dei materiali, senza il benessere della Marina. E per sapere se non ritenga opportuna una severa inchiesta amministrativa, diretta ad accertare se è vero, come sembrerebbe, che: 1°) i cantieri Motosi non hanno versato a suo tempo alla Tesoreria l'intero prezzo della vendita, stabilito nell'irrisorio importo di 130 milioni, ottenendo ciò nonostante la consegna del relitto e l'autorizza-

zione a iniziare i lavori; 2°) i cantieri Motosi, attraverso il consorzio tra i creditori, hanno ceduto il contratto a terzi, simulando la costituzione di una società mandataria con sede in Milano, denominata Società internazionale gestioni mobiliari ed immobiliari; 3°) il prezzo della cessione ammonta a 700 milioni, sicché la ditta cedente avrebbe lucrato la somma di 570 milioni a tutto danno del tesoro »;

Angelini, al ministro della difesa, « per conoscere se sia esatto che il Ministero intende realizzare la ricostruzione di un nuovo balipodio nel tratto di arenili posti tra Torre del Lago Puccini e Bocca di Serchio in comune di Viareggio, provincia di Lucca, e se non sia da escludere in modo assoluto tale ricostruzione per queste considerazioni: a) perché esiste la possibilità di poter costruire il balipodio in una delle tante « zone morte » della costa italiana senza pregiudizio delle sue specifiche funzioni e senza danno di alcuno; b) perché la ricostruzione del balipodio, anche se spostata di pochi chilometri a sud, non rimuove i gravissimi ostacoli che si frapponero nel passato allo sviluppo di Torre del Lago sul mare, sviluppo che è stato sempre irreparabilmente ostacolato dalla esistenza del vecchio balipodio Ronca distrutto dalla guerra; c) perché la ricostruzione del nuovo balipodio contrasta decisamente col fatto che tutta la fascia costiera, compreso il tratto nel quale sorgerebbe il nuovo balipodio, è stata recentemente dichiarata, con decreto pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*, « zona di alto interesse turistico e di notevole bellezza naturale », mentre permane il fatto più grave che la popolazione di Torre del Lago, non esistendo sul luogo nessuna industria degna di rilievo, non troverebbe nello sblocco degli arenili, testè approvato dopo lunghe trattative fra lo Stato e l'amministrazione comunale di Viareggio, la soluzione degli innumerevoli problemi che l'assillano e che spera, fondatamente, di poter risolvere proprio a seguito dello sblocco suddetto. L'interrogante chiede se l'onorevole ministro non intenda disporre la sospensione dell'attuazione delle opere della ricostruzione del progettato balipodio »;

Amadei Leonetto, Baldassari e Bottai, al ministro della difesa, « per conoscere se risponde al vero la notizia della prossima costruzione di un balipodio sul litorale antistante il paese di Torre del Lago Puccini (Lucca). La notizia ha profondamente allarmato la popolazione del detto paese, la cui principale parte di reddito è rappresentata dal turismo che vedrebbe preclusa ogni possibilità non solo di sviluppo, ma di vita con il sacrificio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

del magnifico arenile considerato come il più bello d'Italia »;

Dal Pozzo, ai ministri della difesa, dell'agricoltura e foreste, dell'interno e di grazia e giustizia, « per sapere: a) se sono a conoscenza e se risponde al vero che la federazione coltivatori diretti, della quale è presidente l'onorevole Bonomi, installando un suo funzionario in municipio a Istrana, creando uno stato di soggezione nei confronti dei contadini espropriati per la costruzione dell'aeroporto militare d'Istrana-Vedelago, è riuscita in quel modo a trattenersi, a danno di detti espropriati, il 2 per cento sulle somme a questi pagate a titolo di indennizzo per i frutti pendenti e che tale trattenuta sia stata fatta anche a coloro che, malgrado lo stato di soggezione, si opponevano alla trattenuta stessa; b) se i funzionari statali, presenti, che effettuavano il pagamento ai contadini per i frutti pendenti, si sono opposti a detta trattenuta di denaro da parte della federazione stessa; c) se non ritengano detta trattenuta un abuso perseguibile; d) se ritengono ammissibile che si installino nei locali del municipio dei rappresentanti di organizzazioni per un tale operato. E, inoltre, per sapere se il denaro pagato agli espropriati per i frutti pendenti è stato avanzato dalle casse dello Stato oppure dall'impresa costruttrice l'aeroporto stesso ».

PRETI. La sorte della mia interrogazione sulla corazzata *Impero* è strana: tutte le volte che è posta all'ordine del giorno, non si trova mai chi deve rispondere.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Lenza, all'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, « per sapere se ritiene opportuno disporre l'applicazione del secondo comma dell'articolo 162 del testo unico della legge sanitaria anche alle registrazioni di quelle specialità, le quali, in base all'articolo 165 del testo unico della legge sanitaria, vengono modificate nella loro composizione. Se ritiene inoltre opportuno fissare in termini più precisi la facoltà di limitazione delle registrazioni alle specialità pari, stabilendo una graduale riduzione del prezzo di etichetta, in modo da contenere il loro numero entro il limite della convenienza industriale ».

Poiché l'onorevole Lenza non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Tonengo, al ministro dei trasporti, « per conoscere quali provvedimenti a carattere di urgenza intenda prendere per sospendere l'au-

mento del 10 per cento sulle tariffe a carico dei viaggiatori della ferrovia Torino-Nord. L'interrogante ritiene inopportuni tali aumenti, in considerazione particolarmente che i viaggiatori che maggiormente transitano su tale linea sono esclusivamente operai di piccoli centri rurali del Canavese, i quali quotidianamente si recano a Torino per ragioni di lavoro. Gli aumenti concessi sono controproducenti, sia per il servizio privo di ogni attrezzatura moderna, sia per le condizioni economiche dei passeggeri stessi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Gli aumenti apportati dalla società esercente le ferrovie Torino-Nord, limitatamente ad alcuni tipi di abbonamenti a tariffa ridotta, risultano regolarmente autorizzati dal Ministero, il quale, sentita la Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, ha delegato, con un provvedimento di carattere generale, gli ispettori compartimentali della M. C. T. C. ad autorizzare le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, siano essi gestiti dall'industria privata o dalle provincie e dai comuni, ad aumentare le tariffe in vigore sui pubblici servizi di trasporto stessi.

Il provvedimento si è reso necessario per mettere le aziende esercenti in condizione di poter fronteggiare l'onere ad esse derivante dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 della legge 25 luglio corrente anno, n. 949, concernente i provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

È da notare che, data l'attuale situazione tariffaria dei suddetti pubblici servizi di trasporto, è stata data facoltà alle aziende esercenti di apportare — previa, beninteso, la relativa autorizzazione degli ispettori compartimentali della M. C. T. C., competenti per circoscrizione territoriale — aumenti in quelle voci delle tariffe viaggiatori e merci ancora suscettibili di maggiorazione.

Nel caso in esame, la società per le ferrovie Torino-Nord ha proposto all'Ispettorato compartimentale M. C. T. C. per il Piemonte di apportare un incremento, nella misura del 10 per cento, ai prezzi degli abbonamenti a tariffa ridotta rilasciati agli impiegati, studenti ed operai e il detto ispettorato compartimentale, riconosciuto ammissibile l'incremento proposto, ha autorizzato la società in questione ad applicare l'incremento stesso a partire dal 1 dicembre 1952.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Ciò stante e per non rendere più difficile l'attuale situazione economico-finanziaria delle aziende stesse, non si ritiene opportuno adottare un provvedimento — che, per ovvie ragioni, dovrebbe essere di carattere generale — inteso a sospendere l'adozione delle maggiorazioni tariffarie dovute, come già detto, all'applicazione della legge più sopra citata.

PRESIDENTE. L'onorevole Tonengo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TONENGO. Posso dichiararmi soddisfatto. Il Canavese è un centro prettamente rurale con densità variabile; il 50-60 per cento della popolazione deve recarsi giornalmente a Torino per i motivi più vari, ma soprattutto per ragioni di lavoro. L'onorevole sottosegretario ha comunicato che il provvedimento si è reso necessario per consentire alle aziende esercenti di sostenere l'onere ad esse derivante dall'applicazione degli articoli 75 e 76 della legge 25 luglio scorso anno, n. 949. Vi è da rilevare che l'attrezzatura di questa ferrovia risale a 60 anni or sono; soprattutto per quanto riguarda il materiale rotabile, e quindi è facile comprendere in quale stato questo si trovi.

Non bisogna poi dimenticare che tra andata e ritorno si verifica un movimento di 70-80 mila persone al giorno. È per questo che io non ho trovato giustificato l'aumento delle tariffe a carico dei viaggiatori sulla ferrovia Torino-Nord. Questa ferrovia, ripeto, si avvale ancora di materiale vecchissimo e sorpassato, simile a quello che ci capita di vedere sui film *western* americani, tanto che noi chiamiamo questa ferrovia: la ferrovia « coppa ».

L'onorevole sottosegretario ha detto che è stato l'ispettorato della motorizzazione civile che, vagliando la situazione, ha riconosciuto giusto l'aumento. Debbo rilevare che vi sono ditte esercenti autolinee le quali già versano alla ferrovia Torino-Nord da 7 a 8 mila lire per concorrere alle spese di gestione. E ciò concorre a non convincere troppo della necessità di un aumento delle tariffe. Questo aumento grava su popolosi centri operai, che hanno anche una rilevanza turistica; e grava soprattutto sugli operai, che devono recarsi giornalmente a Torino per ragioni di lavoro. Non chiediamo che lo Stato si accoli una spesa per sovvenzioni; chiediamo però un più oculato controllo sulla gestione. Non chiediamo l'impossibile, ma chiediamo giustizia.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bernardinetti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro della pubblica istruzione, « per conoscere quali

sono stati i criteri per assegnare premi o per acquistare da parte della pubblica amministrazione e gallerie nazionali alla XXVI esposizione biennale di Venezia i grotteschi oggetti che non possono, in nessun modo, essere considerati espressione di arte, e che ripugnano ad ogni senso estetico e che sono aborriti e derisi dal sano ed equilibrato gusto estetico del popolo italiano ».

L'onorevole Bernardinetti ha chiesto che a questa interrogazione sia data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Amendola Pietro, al ministro dell'interno, « per conoscere se non ravvisi l'opportunità di richiamare il prefetto di Salerno ad un migliore rispetto delle autonomie comunali col desistere dall'inviare, come avviene attualmente quasi tutti i giorni, i suoi viceprefetti presso gli uffici tributi dei comuni di Nocera Inferiore e di Baronissi, a controllare la formazione della matricola per l'imposta di famiglia. L'interrogante fa, infatti, presente come l'atteggiamento dei predetti alti funzionari della prefettura miri palesemente ad intimidire gli impiegati preposti alla formazione della matricola, con la conseguenza di impedire che siano tassati secondo legge e secondo giustizia quei maggiori redditi quali, avendo evaso quasi sempre integralmente la imposta di famiglia, vorrebbero continuare ad evaderla ricorrendo ai complici indebiti interventi della prefettura e frustrando così la lodevole opera di risanamento finanziario e tributario delle nuove amministrazioni comunali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. L'invio di ispettori nei comuni, al fine di accertare la regolarità dell'andamento dei servizi comunali in genere, rientra nelle facoltà che, in base al vigente ordinamento, spettano ai prefetti. In particolare, in materia di tributi locali, spetta per legge ai prefetti di assicurarsi che i tributi stessi siano equamente ripartiti, per poter promuovere, nel caso contrario, i necessari provvedimenti da parte della giunta provinciale amministrativa.

Ciò premesso, si fa presente che dalle indagini effettuate risulta priva di fondamento l'affermazione secondo la quale gli ispettori inviati dal prefetto di Salerno presso i comuni di Nocera Inferiore e di Baronissi, per accertamenti in ordine alla tassazione per l'imposta di famiglia, abbiano svolto azioni di intimidazione presso gli organi di quelle amministrazioni comunali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

I medesimi hanno invece accertato la sussistenza, nel ripartito del detto tributo, di sperequazioni così gravi e numerose da indurre le stesse amministrazioni interessate a procedere direttamente ad una revisione del riparto dell'imposta.

Pertanto, non si ritiene di dover svolgere alcun intervento presso il prefetto di Salerno, nel senso richiesto.

Aggiungo una circostanza, che indica, se non la cattiva volontà certo le difficoltà con cui l'imposta di famiglia viene applicata: in uno di questi due comuni è risultato che il gettito dell'imposta di famiglia era previsto in bilancio per 8 milioni: su questi 8 milioni ne sono stati recuperati sette, tassando quattro o cinque famiglie, mentre le rimanenti famiglie, 715, erano state tassate in misura irrisoria, ed intere categorie di cittadini erano state indebitamente escluse dal tributo. Conseguentemente, era indispensabile questo accertamento ispettivo, che ha portato, grazie anche alla buona volontà dell'amministrazione, che si è ricreduta, ad operare le necessarie perequazioni, da un lato sistemando meglio la finanza del comune e, dall'altro, assicurando quella giustizia tributaria che interessa a tutti e che è il presupposto fondamentale della riforma Vanoni.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMENDOLA PIETRO. Sono del tutto insoddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario. Anzitutto è evidente che le indagini di cui parla nella risposta sono state esperite dallo stesso prefetto di Salerno, cioè proprio da quel prefetto nei cui confronti io chiedevo all'onorevole sottosegretario se non ritenesse opportuno richiamarlo ad un maggior rispetto delle autonomie locali: quindi il prefetto di Salerno è stato, al tempo stesso, parte in causa e giudice e, naturalmente, si è assolto.

Sta di fatto — come hanno confermato anche le ultime parole dell'onorevole rappresentante del Governo — che vi è stato un intervento non dirò illegale, ma sostanzialmente fazioso del prefetto di Salerno in questi due comuni. Baronissi non è un grande centro, ma Nocera Inferiore è un comune attrezzatissimo, il secondo o terzo centro della provincia di Salerno, e non ha certo bisogno di ispettori e controllori.

L'intervento del prefetto si è esercitato soltanto in questi due comuni perché essi sono retti da amministrazioni di sinistra; in tutti gli altri comuni — retti invece da amministrazioni di altro colore politico — il prefetto non

sente il dovere di mandare i suoi ispettori ad accertare se per caso non esistano, come infatti esistono, sperequazioni in senso inverso a quelle lamentate dal prefetto a Nocera Inferiore.

Cosa era accaduto a Nocera Inferiore? Era accaduto che, esistendo un buon numero di milionari e di grossi redditi, la nuova amministrazione aveva creduto opportuno di farli cominciare a pagare (cosa che mai prima avevano fatto), esentando la maggior parte dei contribuenti costituita dai piccolissimi redditi che formano la grande maggioranza della popolazione di Nocera Inferiore. In base a questo criterio orientativo era stato previsto l'introito di un certo numero di milioni.

Naturalmente i grossi redditi, colpiti dalla disposizione, si sono precipitati dal prefetto di Salerno invocandone la « paterna protezione ». E il prefetto si è affrettato a mandare sul posto il suo viceprefetto con tali palesi intenzioni intimidatorie che l'amministrazione comunale è stata costretta a rivedere la primitiva imposizione. Altrettanto è avvenuto a Baronissi.

Debbo rilevare che questo comportamento del prefetto di Salerno verso le amministrazioni democratiche e popolari è quanto mai fazioso e partigiano. Come pretendete che questi poveri comuni vadano avanti se non permettete loro che ai fini della imposta di famiglia — l'imposta più equa e democratica, se applicata giustamente — tassino quei contribuenti che hanno il maggiore reddito? Questa mia osservazione si collega anche alla finalità di applicare rettamente la riforma Vanoni. D'altro canto, voi sopprimete le integrazioni e pretendete (in questo il prefetto di Salerno è molto zelante) che tutte le aliquote delle imposte di consumo siano applicate integralmente, ivi comprese le maggiorazioni, per il maggior numero possibile di voci. Di questo passo la finanza locale non sarà mai messa su un piano di democrazia, di giustizia e di tranquillità onde consentire ai comuni di far fronte ai loro impegni ed alle loro responsabilità. Pertanto ribadisco la mia insoddisfazione per la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Grifone, Corbi, Paolucci, Amicone e Amendola Pietro, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere come sia potuto accadere che le competenti autorità abbiano permesso la programmazione, annunciata come imminente a Roma, del film « Carica eroica » nel quale viene esaltata una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

delle più vergognose pagine della storia nazionale, l'aggressione fascista contro l'Unione Sovietica, e se — costituendo il contenuto del film un atto di apologia fascista, da perseguire ai sensi delle vigenti leggi — non ritenga necessario incriminare i responsabili dell'atto delittuoso e intanto proibire subito la programmazione del film ».

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di rispondere.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. I responsabili organi di revisione non hanno riscontrato nel film in questione elementi censurabili, ritenendo che la vicenda non comporti alcuna valutazione di carattere ideologico o politico nei riguardi di paesi stranieri.

Il film vuole esaltare esclusivamente il valore del soldato italiano, che ha sentito il dovere di combattere per la patria, al di sopra di qualsiasi personale convinzione politica.

Lo svolgimento è strettamente contenuto nell'ambito militare: il film, ispirandosi ad una azione realmente avvenuta, quale è la celebre carica, la presenta come un gesto di eroica fierezza dell'arma di cavalleria, al di fuori di ogni contenuto di natura politica.

PRESIDENTE. L'onorevole Grifone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GRIFONE. Non sono per nulla soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario, in quanto nel film di cui si tratta, « Carica eroica », sotto il pretesto di voler esaltare valori individuali di eroismo da parte dell'arma di cavalleria, in sostanza si viene ad esaltare uno degli atti più vergognosi della recente storia d'Italia: intendo riferirmi alla brigantesca aggressione compiuta dal regime fascista nei confronti dell'Unione Sovietica, aggressione seguita ad altre compiute nei confronti di numerosi altri Stati.

Io credo che questa sia una delle pagine più vergognose e indegne della nostra recente storia, e che non convenga esaltare proprio in un film approvato dalla Presidenza del Consiglio.

Non regge la scusa relativa all'esaltazione dei valori individuali, perché infiniti altri episodi, come quelli delle guerre del Risorgimento e della guerra di liberazione, potrebbero dare ai nostri registi il modo di esaltare il valore del soldato italiano.

D'altra parte, io ritengo che gli atti individuali di valore non possono essere astratti dalla cornice storica nella quale si compiono. « Carica eroica » è un film che si riferisce ad una carica compiuta da un esercito che ag-

gredisce un altro paese, compiendo un atto di brigantesca aggressione, che come tale non può essere in nessun modo esaltato.

Ma forse la nostra meraviglia non ha ragione di essere, perché chi presiede alla censura dei film è quello stesso dottor Nicola De Piro, direttore generale dello spettacolo, che per lunghi anni, durante il fascismo, presiedette alle sorti della nostra cinematografia; ed è evidente che un funzionario come il De Piro non trovi alcunché da ridire nei confronti anche dei peggiori episodi della politica di aggressione del fascismo.

Pertanto, resto nella convinzione che il film — anche artisticamente non riuscito, perché di bassissimo livello — contenga una apologia del fascismo della peggiore specie, e che quindi la Presidenza del Consiglio avrebbe dovuto censurare il regista.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tanto per chiarezza: il dottor De Piro non ha nulla a che fare con la censura.

GRIFONE. Credo, comunque, che la sua autorità abbia un certo peso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Pessi, Ducci, Faralli, Minella Angiola, Barontini, Serbandini e Natta, ai ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, « sulle misure che intendono prendere di fronte all'ennesimo « omicidio bianco » avvenuto allo S. C. I. di Cornigliano, dall'opinione pubblica definito « cantiere maledetto », dove hanno trovato la morte, secondo le prime notizie, quattro lavoratori e altri venti sono stati feriti, tra cui alcuni molto gravemente ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro, per il tramite del competente ispettorato del lavoro, non ha mancato di seguire l'andamento del fenomeno infortunistico presso lo stabilimento S. C. I. di Cornigliano.

È, in effetti, esatto che in questi ultimi tempi si sono verificati, presso lo stabilimento in questione, numerosi incidenti sul lavoro — di cui non pochi mortali —. Per altro essi non sono dipesi esclusivamente da colpa delle ditte che ivi esplicano la loro attività produttiva, né — quanto meno — da noncuranza da parte dell'ispettorato nell'esperire i dovuti accertamenti sulle condizioni in cui si svolge il lavoro e nel dettare, ove necessario, le indispensabili prescrizioni antinfortunistiche.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

In occasione, ad esempio, di una disgrazia avvenuta nel maggio dello scorso anno, il comitato regionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro effettuava un vasto ed accurato esame tecnico presso tutte le attrezzature dello stabilimento.

Vagliati i risultati di detto esame, venne inviato un modulo a tutte le ditte interessate, in cui erano fissate le misure di sicurezza da adottarsi per le singole operazioni comprese nel ciclo produttivo dello stabilimento. Anche l'ispettorato del lavoro ha esperito numerose ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni delle norme prevenzionistiche da parte delle ditte. Tali accertamenti sono stati effettuati anche in occasione della esplosione di gas, determinatasi il 4 dicembre 1952 presso la centrale termoelettrica, con la lamentata perdita di tre vite umane, per il quale disastro è ancora in corso l'inchiesta della procura della Repubblica, allo scopo di acclarare le eventuali responsabilità.

Non si può, purtroppo, fare a meno di riconoscere che gli infortuni — sempre dolorosi per altro — sono, entro limiti modesti, una conseguenza fatale del lavoro umano.

Il problema, comunque, della prevenzione non si limita allo stabilimento S. C. I. di Cornigliano, ma è invece di portata generale. Esso dovrà essere risolto, ed a questo tende la vasta ed organica azione intrapresa da tempo dal Ministero, che all'uopo si avvale, come è noto, della fattiva collaborazione dell'« Enpi » e dell'« Inail ».

Come è noto, sono in corso gli studi per la riorganizzazione giuridica della materia — disciplinata ora in modo inadeguato a quella che è l'organizzazione del processo produttivo moderno — e nel contempo si studiano, con graduale attuazione, tutti i possibili mezzi, diretti a far sì che nel datore di lavoro e nel lavoratore si crei una forte coscienza della sicurezza e sia stimolato, nei lavoratori soggetti al rischio, l'istinto dell'autodifesa, mancando la quale, è indubbio che qualsiasi altra iniziativa, nell'ambito delle leggi, nel pur migliore espletamento di attività di vigilanza e repressione e malgrado l'operato di enti od istituti all'uopo destinati ed attrezzati, non potrà mai sortire gli scopi desiderati.

PRESIDENTE. L'onorevole Serbandini, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SERBANDINI. Onorevole sottosegretario, avrebbe potuto risparmiarmi di leggere questa dichiarazione, perché ne possedevo già il testo, lo stesso trasmesso al senatore Negro come

risposta scritta ad una interrogazione sullo stesso tema.

Non voglio qui formalizzarmi su questo comportamento, che non mi sembra del tutto corretto; comunque in questa risposta scritta che ella ha riletto e di cui ha saltato solo un inciso: « come del resto lo scrivente già ebbe l'onore di rappresentare al Parlamento in sede di discussione del bilancio del lavoro e della previdenza sociale »...

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non potevamo che rispondere allo stesso modo. Anche l'onorevole Bergamaschi al Senato ha fatto la stessa interrogazione e abbiamo risposto allo stesso modo, poiché gli elementi sono questi.

SERBANDINI. Poteva fare, almeno, uno sforzo di fantasia usando altre parole. (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Serbandini, il sottosegretario avrebbe potuto dire: « Rispondo negli stessi termini in cui ho risposto, ecc. ». Quanto al cambiamento delle parole, sarebbe stato evidentemente del tutto inutile, a meno che non vi fosse da aggiungere qualche altro elemento.

SERBANDINI. Ho io qualche elemento da aggiungere. Quando ella, onorevole sottosegretario, ha parlato di fenomeni infortunistici, ha ammesso — bontà sua — che non sono dipesi esclusivamente da colpa delle ditte (perciò ammette che una colpa esiste). Ha parlato infine di « conseguenza fatale del lavoro umano ». Invece ha avuto un certo pudore nel dire in che cosa consistevano questi incidenti.

Il 4 dicembre, in occasione di una esplosione alla centrale termica dello S. C. I. di Cornigliano, si sono avuti tre morti e una ventina di feriti, di cui sei gravi. Dei morti è giusto dire il nome: sono il ventunenne Franco Guidi, il cinquantenne Edoardo Marcenaro e il quarantenne Mario Carnieri. Nella stessa centrale, circa un mese prima, era morto un altro lavoratore, e due erano stati feriti.

La catena tragica, alla quale ella, onorevole sottosegretario, ha accennato in un modo piuttosto ambiguo, è data da undici infortuni mortali nel 1952; ma la serie si era iniziata il 9 agosto dell'anno precedente ed era continuata nel settembre e nell'ottobre successivo. E che non si tratti, come ella afferma, di conseguenze fatali e inevitabili del lavoro umano, lo dimostra il fatto che si trova riprodotto lo stesso tipo di infortunio in parecchie occasioni. Dal 19 marzo 1952, infatti, parecchi lavoratori vengono colpiti dal cosiddetto male dei « cassoni ». In quella data sono colpiti i la-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

voratori Giuseppe Marchetti e Carlo Ferrara, ricoverati all'ospedale in gravi condizioni. Pochi giorni dopo, precisamente il 1° aprile, altri quattro lavoratori sono colpiti dallo stesso male, e cioè Giuseppe Megetti, Gaetano Pieraccini, Gildo Freschi e Gianfranco Buzzi. La serie continua, e il 3 aprile è la volta del lavoratore Giuseppe Ofemi; il 21 aprile di Domenico Chirieleison, maciullato in un cassone della morte; il 4 giugno di Benito Ravalli, di Carlo Pellegrini e di Abramo Martino; mentre il 26 giugno si ferisce il cassonista Giuseppe Padovan, e il 16 settembre sono colpiti Arturo Petri e Aurelio Tedeschi.

Questa serie di incidenti dello stesso genere dimostra, onorevole Murdaca, che vi è una causa da cui il male deriva, causa che in qualche modo poteva essere eliminata. Del resto, ella stessa deve sapere che esiste una serie di denunce presentate dalle organizzazioni dei lavoratori proprio allo scopo di far cessare questa tragica catena. Ma, nonostante ciò, anche dopo la presentazione della nostra interrogazione, si sono registrati altri due incidenti, quelli del 10 gennaio e del 12 febbraio 1953. Questa è dunque la prova che non si tratta di una fatalità del caso o di un normale tributo di sangue al lavoro umano, come è detto nella risposta dell'onorevole sottosegretario. Queste parole provi a dirle alla madre di Franco Guidi o ai due bambini di Edoardo Marcenaro, onorevole Murdaca. Le organizzazioni dei lavoratori avevano più volte sostenuto la necessità di una maggiore cura nella prevenzione degli infortuni e, del resto, è noto che nessuna fabbrica o nessun cantiere è maledetto come questo di Cornigliano.

La verità è che a questo stato di cose fanno riscontro precise responsabilità, che devono essere ricercate in coloro che considerano meno costose le morti di parecchi operai di quanto non lo siano le attrezzature necessarie ad impedire gli infortuni. Le ragioni di questi stanno nella speculazione e nella ingordigia degli industriali, che assegnano i lavori a ditte appaltatrici che non danno nessuna garanzia tecnica e che non adempiono alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza del lavoro. Una di queste ditte appaltatrici, per esempio, come è stato appurato, su 400 operai ne aveva assicurati soltanto 46.

Questo avviene in Italia nel 1953, in un'epoca, cioè, che dovrebbe essere civile!

E nemmeno si può scaricare la responsabilità su una singola ditta o un solo ingegnere, perché la ragione della frequenza dei sinistri dipende dalla organizzazione generale dello

S. C. I. di Cornigliano. Si veda, per esempio, come avvengono le assunzioni: si prescinde del tutto dalle capacità tecniche e si compie una discriminazione politica e sindacale al fine di arrivare a quel supersfruttamento che in questi cantieri si manifesta nelle forme più brutali. Si è voluto costituire una fabbrica di tipo americano, con una disciplina di marca americana, ma i morti sono italiani!

Si pensi — ad ulteriore dimostrazione della mia tesi — che i tre morti relativi all'episodio che forma oggetto della interrogazione appartenevano a tre ditte diverse pur lavorando insieme, il che dimostra come sia caotico il metodo di lavoro. Ma c'è qualcos'altro, c'è che in quei giorni, in quelle settimane, il lavoro era affrettato, la direzione sollecitava l'acceleramento ancora dei tempi di lavorazione. Perché? Quale era la causa, oltre quella generale, onorevole Bubbio, che si era determinata per questo acceleramento? Lo dico a lei, perché è una causa che investe la sua responsabilità precisa. Qualche giorno dopo doveva aver luogo la prevista inaugurazione dello S. C. I. di Cornigliano da parte del Presidente della Repubblica. La direttiva era di compiere comunque i lavori, anche provvisoriamente, salvo a rifarli meglio dopo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ella comprenderà che io sento solo adesso queste cose.

SERBANDINI. Ecco: e allora ne prenda nota, perché questo riguarda anche lei.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non tocca affatto il Ministero dell'interno quanto si attiene alle cerimonie presidenziali, salvo per quanto si può riferire alle misure di pubblica sicurezza.

SERBANDINI. Ed è da notare che in tal modo non solo si poneva a repentaglio la vita di questi operai, ma la stessa vita del Presidente della Repubblica, se le necessarie misure precauzionali non venivano prese. E che ciò sia vero è dimostrato dal fatto che a tutt'oggi lo S. C. I. di Cornigliano non è ancora terminato. Si voleva dunque fare una inaugurazione per ragioni politiche, per ragioni reclamistiche, per pubblicarlo nella vostra *Settimana Incom*; forse lo S. C. I. di Cornigliano non sarà pronto neppure nel 1954.

Lo S. C. I. di Cornigliano deve coprire — questa è la realtà — la liquidazione dell'industria siderurgica per il piano Marshall. Il fatto che nello S. C. I. di Cornigliano e nello stabilimento metallurgico di Bagnara si sono già avuti mille licenziamenti, e altri ottomila sono stati preannunciati, dimostra che la siderurgia ligure è in liquidazione e che lo S. C. I. di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Cornigliano deve servire di pretesto per coprire questa liquidazione, provocata dal piano Schuman.

PRESIDENTE. Onorevole Serbandini, ella parla di tutt'altre cose, che non dell'argomento della sua interrogazione.

SERBANDINI. Onorevole Presidente, ella ha una sola ragione, quella del tempo: non altro, perché questa gente è morta non solo per una causa di ordine generale di inadempienza delle leggi che cercano di prevenire gli infortuni, ma anche perché c'è stata questa speculazione, questo tentativo di fare l'inaugurazione fuori tempo, così come accadde ai tempi in cui venne Dayton per l'inaugurazione della cokeria e si fece funzionare la cokeria con accensione di stracci imbevuti di petrolio.

E oggi abbiamo una produzione giornaliera di 60 mila metri cubi di gas che non servono ancora a nulla, perché il ciclo integrale non funziona; e 10 mila metri cubi di gas vennero bruciati a vuoto; tutto ciò perché l'inaugurazione fu fatta fuori tempo, per pure ragioni reclamistiche. Ma il sangue dei morti di Cornigliano fa parte di un conto che prima o poi deve essere saldato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Invernizzi Gabriele, Grilli e Pajetta Giuliano, al ministro delle finanze, «per conoscere quali siano le disposizioni in materia del l'uso dell'arma da fuoco nella repressione del contrabbando. E se l'onorevole ministro è a conoscenza di quanto è avvenuto a Nesso (Como, sabato 29 novembre 1952) e del fatto che è opinione generale che prima di affogare i tre contrabbandieri siano stati colpiti da colpi di arma da fuoco sparati quando questi non erano in possesso e non portavano contrabbando. Per sapere se non ritiene sia utile e degno di una nazione civile porre fine all'applicazione di fatto della «pena di morte» inflitta con tanta frequenza per reati di limitata entità ed in località ove lo Stato per nulla si preoccupa di sollevare la disoccupazione».

Lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato, su richiesta del Governo.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Miceli, Alicata, Gullo, Messinetti e Mancini, al ministro dell'interno, «per sapere se sia a sua conoscenza che il prefetto di Catanzaro ha sospeso per tre mesi dalla carica di ufficiale di Governo il sindaco del comune di Sellia Marina, professore Canigiola, motivando il suo arbitrario provvedimento coll'addebito al sindaco di aver concesso un locale del comune a cittadini di tutti i partiti e senza partito perché vi tenessero una assemblea in prepara-

zione del congresso dei popoli per la pace che si terrà a Vienna il 12 dicembre 1952; se non ritenga che tale provvedimento, oltre a rappresentare una violazione di tutte le leggi vigenti, costituisca la realizzazione del determinato proposito del prefetto di Catanzaro, tendente a recar grave danno ad una delle amministrazioni comunali della provincia; e se, così stando le cose, non intenda revocare il provvedimento richiamando il prefetto di Catanzaro al rispetto della legge».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il sindaco di Sellia consentì che, nell'ufficio distaccato di stato civile di Sellia Marina, avesse luogo il 23 novembre ultimo scorso un comizio indetto dal comitato partigiani della pace. La popolazione del comune commentò il fatto molto sfavorevolmente, restando vivamente sorpresa nel vedere i locali dell'ufficio di stato civile utilizzato per manifestazioni di parte.

Inoltre il comizio, data la tensione esistente *in loco*, avrebbe potuto generare incidenti, tali da mettere anche in pericolo la regolare conservazione degli atti di stato civile. E per questo motivo, che è di una certa gravità, il sindaco, mettendo a disposizione il predetto ufficio per scopi estranei al servizio, era venuto meno ai suoi doveri di ufficiale del Governo; pertanto legittimamente il prefetto ebbe a sospenderlo dalle sue funzioni a sensi dell'articolo 159 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. L'onorevole Miceli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MICELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, che il sottosegretario non veda favorevolmente le manifestazioni della popolazione a favore della pace è cosa che sapevamo; e non avevamo bisogno di questa dichiarazione per averne la conferma. Ma che poi il sottosegretario voglia addurre a giustificazione di un atto illegale del prefetto di Catanzaro la tendenza e l'orientamento della popolazione di un comune come quello di Sellia, questo è del tutto arbitrario. Infatti, non si tratta di danno temuto, quale è quello della cattiva risonanza che avrebbe avuto il comizio (dice il sottosegretario), un'assemblea (diciamo noi) di partigiani della pace, né di pericoli di turbamento dell'ordine pubblico, perché l'assemblea dei partigiani della pace per il congresso di Vienna è avvenuta di fatto e tutti i pericoli che il sottosegretario si è prospettati non hanno avuto luogo né hanno dato luogo ad alcuna manifestazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

compromettente l'ordine pubblico. La popolazione di Sellia è intervenuta compatta all'assemblea e ha manifestato la sua adesione al programma dei partigiani della pace, e nessun incidente che potesse giustificare o l'intervento della forza pubblica, che era anche presente, o il successivo provvedimento del prefetto ebbe a verificarsi. Quindi, le dichiarazioni del sottosegretario, nemmeno per larga approssimazione, sono vicine alle verità o, comunque, possono giustificare l'atteggiamento del prefetto di Catanzaro.

La verità è che il movimento delle popolazioni calabresi in favore della pace preoccupa la prefettura di Catanzaro e il Governo e si cercano tutti i mezzi per reprimerlo e non si rifugge da alcuni mezzi veramente ridicoli e arbitrari per ostacolare questo movimento delle popolazioni calabresi. Questo movimento a favore della pace è naturale nella nostra regione, perché il Mezzogiorno e la Calabria in specie hanno avuto dalla guerra tutti i danni senza ottenere alcun vantaggio: hanno avuto danni materiali, hanno subito l'arresto di qualsiasi programma di costruzione e di edificazione, e danni maggiori hanno da temere da un'altra guerra. Il Governo, invece di preoccuparsi di questo problema in senso favorevole alle popolazioni, si preoccupa di reprimere ogni spinta delle popolazioni a favore della pace e, mentre si sforza di reprimere queste tendenze radicate e vaste della popolazione, non lesina i suoi aiuti — nella stessa Sellia Marina — ai rappresentanti dei vecchi proprietari, i quali sono i soli a sentirsi offesi da ogni manifestazioni per la pace. Sono i diversi « marchesi » di Sellia che hanno sollecitato il prefetto ad intervenire, gli agrari di Sellia che sono stati detronizzati dal loro potere feudale dalle lotte dei contadini che hanno tolto loro le terre.

Onorevoli colleghi, io credo che il Governo farebbe bene a mutare politica generale e a seguire il consiglio delle popolazioni italiane e calabresi abbandonando la sua politica di guerra, favorendo il movimento delle popolazioni per la pace e, in ogni caso, ponendo la parola fine agli arbitrî dei prefetti i quali agiscono proprio su suggerimento del Governo contro i cittadini e contro i loro legittimi rappresentanti.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma, onorevole Miceli, la sede comunale, come tale, dev'essere lasciata fuori da ogni manifestazione di parte: questo è un principio a tutti noto, che va riaffermato e rispettato da tutti!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Palazzolo, al ministro dell'interno, « per sapere se è a sua conoscenza che la questura di Roma ha diramato a tutte le autorimesse della provincia una circolare per l'esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza (regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), secondo la quale i titolari di autorimesse e motorimesse dovrebbero compilare e trasmettere ai commissariati di pubblica sicurezza competenti, due volte al giorno (alle ore 8 e alle ore 20), la scheda di ciascuna automobile o motociclo o motoscooter custoditi nelle loro autorimesse. E se inoltre è a sua conoscenza la ragione per la quale le schedine per l'ingombrante, dispendioso, inutile e defatigatorio lavoro di cui sopra debbono essere acquistate esclusivamente presso la Tipo-Lito-Etruria ».

Poiché l'onorevole Palazzolo non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Ducci e Barontini, al ministro dell'industria e del commercio, « per sapere quali sono le ragioni per cui il giorno 29 novembre 1952, dalla direzione dei cantieri navali del Muggiano di La Spezia (I. R. I.) sono stati, con evidente arbitrio, licenziati in tronco otto operai ed un impiegato. Per conoscere altresì quali provvedimenti si intendano adottare nei riguardi di quei dirigenti che hanno danneggiato la produzione con ingiusti licenziamenti provocando il legittimo risentimento delle maestranze ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

CARCATERRA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il 27 novembre 1952 la commissione interna del cantiere del Muggiano chiese alla direzione del cantiere stesso di poter effettuare, nell'interno dello stabilimento, durante l'intervallo della mensa, una riunione delle maestranze per illustrare e far votare un'ordine del giorno di protesta per il sequestro — effettuato il giorno precedente, da parte delle autorità di pubblica sicurezza di La Spezia, di un manifesto redatto dalla camera del lavoro.

Si trattava, evidentemente, di una riunione a carattere politico e la direzione del cantiere negò la richiesta autorizzazione, diffidò la commissione interna dall'effettuare la riunione perché tale fatto sarebbe stato considerato, come è, una grave infrazione disciplinare. Senonché, al termine dell'intervallo per la refezione, nove dipendenti si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

fermarono nell'interno dello stabilimento e si avvicendarono nel parlare a quella parte delle maestranze che, invece di riprendere il lavoro, si era posta in sciopero.

La direzione generale della società, informata dell'accaduto, dopo aver preavvisato l'autorità prefettizia di quella città, dispose il licenziamento dei suddetti nove dipendenti.

A seguito di questo provvedimento, la camera del lavoro di La Spezia, opponendosi al licenziamento, ha provocato continue interruzioni del lavoro di buona parte delle maestranze ed ha chiesto la convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione.

Il collegio di conciliazione ha già tenuto più sedute, ma trattandosi di provvedimento disciplinare, la società non ha potuto finora revocare il licenziamento.

Comunque, le sedute continuano e si è in attesa dell'emissione del lodo al quale le parti dovranno attenersi.

PRESIDENTE. L'onorevole Ducci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DUCCI. L'esposizione fatta dal sottosegretario è incompleta. Non si è detto che il manifesto affisso la mattina del 27 novembre 1952, ed arbitrariamente fatto togliere dal questore di La Spezia (dico: arbitrariamente, perché essendo stato autorizzato dal tribunale, il questore di La Spezia doveva subire lo scorno di lasciarlo affiggere), fu il motivo che destò allarme non solo nelle maestranze del cantiere di Muggiano, ma in tutte le maestranze. Questo manifesto denunciava l'incostituzionalità, l'illegalità e l'antidemocraticità della famosa legge elettorale.

La commissione interna dei cantieri del Muggiano, pressata dagli operai, chiede alla direzione se acconsentisse a lasciare che la protesta, che si sarebbe ristretta nel tempo e nei suoi termini generali tra gli operai, avesse luogo. La direzione, naturalmente, rispose di no. Gli operai allora si posero in sciopero e sospesero il lavoro per un'ora, esattamente dalle 12,45 alle 13,45.

Non credo che esista — e, se esiste, l'onorevole sottosegretario può farmi la gentilezza di dirmene i termini — una legge la quale vieti alle persone che sono in sciopero di parlare. Questa gente che aveva sospeso il lavoro aveva tutto il diritto di poter esprimere le proprie opinioni e di tenere questo comizio di protesta contro il chiaro arbitrio commesso — né il primo né l'ultimo — dal questore di La Spezia.

La direzione, aggiungendo arbitrio ad arbitrio, licenziò gli otto operai ed impiegati.

Comunque si voglia considerare il fatto, legale o illegale (fatto che è di per se stesso perfettamente legale), tutti hanno posto in evidenza la sproporzione di questa punizione. La stessa commissione arbitrale incaricata di dirimere la questione dovette notare l'eccessività della punizione. Senonché, i dirigenti superiori del cantiere, i quali non sono al primo atto di provocazione (è una lunga catena a cui si è voluto aggiungere un anello) hanno ritenuto di non recedere assolutamente da ciò che avevano deciso. È una situazione che si va sempre più aggravando perché, arbitrio di qua arbitrio di là, si arriverà, prima o poi, a una qualche esplosione a cui poi si dovrà seriamente pensare per le conseguenze che ne verranno fuori.

Sarebbe bene che il Ministero dell'industria e commercio, con i mezzi che sono a sua disposizione, facesse intendere all'I.R.I., da cui dipendono i cantieri del Muggiano, e ai dirigenti superiori, che si trovano a Genova e non hanno quindi una cognizione precisa della situazione di La Spezia, che questi gesti, in definitiva, non possono che essere di nocuo al lavoro e pongono sempre più gli organi direttivi in contrasto con i lavoratori, ciò che non può sfociare in nulla di buono.

La risposta dell'onorevole sottosegretario non può soddisfare. Si è tentato ancora una volta di conculcare un diritto a cui i lavoratori non rinunziano, qualunque giro di vite diretto o indiretto voi riteniate opportuno di dare a seconda delle occasioni che si presentano. Nell'interesse delle maestranze, che francamente mi sono più a cuore, e anche nell'interesse degli organi direttivi, sarebbe bene che dall'alto giungesse una parola atta a calmare la situazione e ad impedire che si ripetano fatti come quelli che sono stati denunziati.

CARCATERRA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. D'accordo. Ella, però, inviti gli operai a non tenere comizi nelle fabbriche!

DUCCI. Onorevole sottosegretario, essi esercitano un diritto al quale non intendono rinunziare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Lombardi Carlo, al ministro della difesa, «per conoscere il motivo del licenziamento della signora Forti Maria (moglie di un invalido) del 22° stabilimento genio militare di Pavia mentre essa si trovava ricoverata al policlinico di Pavia in attesa del parto il 6 marzo 1951, e quindi protetta dalla legge n. 253 del 3 novembre 1950, sulla tutela delle lavoratrici madri. L'interro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

gante chiede altresì quale provvedimento il ministro intende prendere perché il licenziamento sia revocato e l'operaia sia indennizzata per il danno materiale e morale derivato con la violazione della legge »:

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

MALINTOPPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'ex operaia Forti Maria, già in servizio presso il 22° stabilimento del genio militare di Pavia, si trovò compresa nel gruppo degli operai temporanei ai quali non venne rinnovato il contratto di lavoro alla sua scadenza, verificatosi il 31 dicembre 1950, prima quindi del ricovero del 6 marzo 1951.

A favore della Forti non potevano essere invocate le disposizioni relative alla tutela delle lavoratrici madri, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro ebbe a verificarsi per scadenza del termine (31 dicembre 1950), prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (due mesi dopo la data - 3 novembre 1950 - di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*), e perché l'articolo 3 dichiara, alla lettera c) del secondo comma, espressamente inapplicabile, nell'anzidetto caso di risoluzione, il divieto di licenziamento previsto dal primo comma dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Carlo Lombardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LOMBARDI CARLO. A me pare, onorevole sottosegretario, che non siamo d'accordo prima di tutto sulle date. D'altra parte, io ho qui la comunicazione del licenziamento di questa signora, in data 24 febbraio 1951: « Si comunica che è stato determinato di non rinnovare nei riguardi della signoria vostra il contratto semestrale di lavoro. Pertanto la signoria vostra cesserà dal giorno 7 marzo 1951 dal prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione militare. Il colonnello direttore principale: Dino Memmo ».

Ora, questa signora il giorno 24 febbraio 1951 è stata ricoverata per parto al policlinico di Pavia ed è uscita dall'ospedale il 16 marzo 1951, mentre la data del licenziamento è stata comunicata il 7 marzo, quindi, il giorno dopo a quello in cui questa signora ha avuto il bambino. Perciò doveva usufruire dei benefici previsti dalla legge sulla maternità.

D'altra parte questa operaia era stata assunta nel 1944 ed aveva avuto tutti gli anni il contratto rinnovato. Per quale ragione nei licenziamenti avvenuti nel 22° stabilimento del genio si doveva comprendere proprio una donna moglie di un invalido di

guerra la quale trovavasi ricoverata in ospedale ed era protetta dalla legge? »

Onorevole sottosegretario, io ritengo che a questa signora spettino tutte le indennità stabilite dalla legge; ritengo inoltre che debba essere riassunta. Perché se il Governo per il primo, invece di far tutelare le leggi, le viola, allora che cosa dovranno fare i lavoratori per tutelarsi di fronte agli industriali che minacciano continuamente di violare le stesse leggi? (*Interruzione del sottosegretario Malintoppi*). Non può certo ricorrere al Consiglio di Stato. Il foglio di licenziamento, firmato da un colonnello, reca una data non corrispondente a verità; ciò vuol dire o che ella è stata male informata o che si è voluto arbitrariamente falsare la verità.

Per queste ragioni non mi ritengo soddisfatto e prego l'onorevole sottosegretario di fare ulteriori indagini al fine di darmi una risposta più rassicurante e precisa.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, tutte dirette al ministro dell'interno, saranno svolte congiuntamente:

Berti Giuseppe fu Angelo, Marchesi e Bottonelli, « per conoscere i motivi che hanno determinato il ministro a impartire direttive di divieto della esposizione di mostre fotografiche di informazione sulle organizzazioni assistenziali dell'infanzia e sulle realizzazioni tecnico-agricole sovietiche nelle città di Reggio Emilia e di Bologna »;

Marchesi e Bottonelli, « per conoscere i motivi del divieto di allestire una mostra del libro italiano dedicato ai problemi dell'Unione Sovietica a Bologna e a Ferrara »;

Bernieri e Bertazzoni « per conoscere quali criteri hanno ispirato il divieto frapposto dai questori di Bologna, Ferrara e altre città, all'allestimento di mostre del libro e mostre fotografiche relative all'Unione Sovietica, manifestazioni che dovevano svolgersi in luogo chiuso e che avevano esclusivamente un carattere culturale ».

Sarà svolta anche l'interrogazione, non all'ordine del giorno, che verte sullo stesso argomento, dell'onorevole Barbieri, al ministro dell'interno, « per conoscere le ragioni che hanno indotto le questurè di Roma, Bologna, Modena, Firenze ed altre ad intervenire per impedire che fossero tenute conferenze di informazione sull'U. R. S. S. in locali pubblici di quelle province per i quali la legge non fa alcun obbligo agli organizzatori di richiesta di licenza alle autorità di pubblica sicurezza; e, comunque, per sapere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

se tali interventi siano conformi a direttive del ministro, o se egli intenda assicurare la Camera che simili divieti non si ripetiranno ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le mostre di cui alle diverse interrogazioni non sono state consentite per ragioni di reciprocità, non essendo permesse nell'Unione Sovietica analoghe manifestazioni di propaganda politica in favore dell'Italia.

PRESIDENTE. L'onorevole Berti Giuseppe fu Angelo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BERTI GIUSEPPE fu ANGELO. Onorevole sottosegretario, non solo, come è evidente, non sono soddisfatto della sua laconica risposta, ma sono stupito, Che cosa c'entra la reciprocità? La reciprocità, se mai, concerne i rapporti fra gli Stati, se mai concerne gli accordi che i due Stati possono prendere a proposito della attività reciproca l'uno sul territorio dell'altro.

Qui si tratta di una organizzazione culturale italiana, composta di italiani di ogni tendenza politica, che si propone il miglioramento dei rapporti culturali fra i due paesi. Questa organizzazione è sorta a suo tempo (onorevole sottosegretario, ella certamente lo sa) per iniziativa del defunto professor Guido De Ruggero, con l'appoggio e con l'aiuto per parecchi anni (anche aiuto finanziario) del Ministero degli esteri del nostro paese, il quale quindi riconosceva una utilità alla organizzazione stessa.

Questa organizzazione, comunque, si occupa di migliorare i rapporti fra i due paesi. Non soltanto si occupa di far conoscere il libro sovietico in Italia, le conquiste della scienza, dell'arte, della letteratura sovietica, ma si occupa altresì di far conoscere il libro italiano nell'Unione Sovietica. Questa organizzazione ha promosso viaggi di scienziati, di illustri clinici nell'Unione Sovietica, dando ad essi la possibilità di prendere visione dell'organizzazione sanitaria dell'Unione Sovietica; ha organizzato viaggi di ingegneri, di artisti, come Zecchi e Ferrero che hanno portato il nome dell'arte italiana nell'Unione Sovietica.

Quindi, per quanto concerne noi (non considero i rapporti fra i due Stati) ci atteniamo a questi criteri di reciprocità.

Comunque sia la nostra organizzazione svolge una opera di cultura e di civiltà, ed è forse la sola organizzazione che, sul territorio dell'Unione Sovietica, fa risuonare, con rispetto, il nome dell'Italia.

Per quale motivo, quindi, una mostra del libro italiano sull'Unione Sovietica oppure una mostra del libro sovietico in Italia deve essere vietata? In base a quale disposizione di legge? In base a quale diritto? Se poi vi fossero delle considerazioni politiche di carattere generale, ebbene, onorevole sottosegretario, mi permetta di dire che queste considerazioni a noi sembrano completamente fuori luogo. Ma è chiaro, e dovrebbe essere ovvio per tutti — anche per quelli che non condividono le nostre opinioni politiche — che una simile organizzazione è utile a tutti gli italiani, perché svolge un'attività e una opera di carattere patriottico e nazionale.

Non so se sia il caso di fare degli esempi, ma desidero soltanto far notare che vi sono stati altri momenti nella politica italiana (per esempio, al tempo della triplice alleanza), in cui l'Italia era legata a una politica di alleanza con la Germania e con l'Austria-Ungheria, e tuttavia in quel momento, sebbene la politica estera fosse quella che era, una organizzazione analoga alla nostra, sorta per migliorare i rapporti culturali italo-francesi, era una organizzazione che, in quel momento, rispondeva a un elevato, a un profondo interesse nazionale. E, nella nostra situazione storica, malgrado i rapporti, purtroppo, lesi esistenti in questo momento fra l'Italia e l'Unione Sovietica, che noi depreciamo, malgrado questo, anzi, appunto per questo, la nostra organizzazione risponde a un interesse politico che va al di sopra della visione dei singoli partiti, risponde a un interesse politico nazionale.

Pertanto, pensiamo che la risposta data dall'onorevole sottosegretario sia del tutto fuori luogo. Ed io direi qualche cosa di più: poiché non vi è nessun articolo di legge che giustifichi una tale risposta e le misure dell'autorità di pubblica sicurezza, da questa tribuna dobbiamo dire che protestiamo contro queste misure illegali, contrarie all'interesse del nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Marchesi ha facoltà di dichiarare.

MARCHESI. Io non protesto contro la risposta dell'onorevole sottosegretario. Ho presentato la mia interrogazione non per ascoltare dalla voce del Governo una deplorazione del fatto avvenuto o una qualsiasi spiegazione, ma per sentire finalmente una franca parola, una di quelle parole che noi leggiamo quotidianamente sulla stampa governativa e ascoltiamo dalla voce dei vostri uomini più altamente responsabili. Questo: che tutto quanto possa apparire di prove-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

nienza comunista, quanto proviene dall'Unione Sovietica, sia da considerare come inaccettabile e criminoso.

Forse meno di un anno fa, sul giornale dell'onorevole Giordani, don Luigi Sturzo diceva che i comunisti sono i nemici dello Stato e, come tali, sono da bandire non dal Parlamento — in virtù di quei principi democratici a cui vi richiamate — ma dai pubblici uffici.

Qualche giorno addietro, il segretario del partito democristiano poteva apertamente affermare che i comunisti sono traditori della patria. Nemici dello Stato e traditori della patria. Ce n'è abbastanza perché fra poco si proceda contro di noi non *in crimen*, ma *in nomen*!

Onorevoli colleghi, gli antichissimi cristiani subirono questo procedimento e gli apologeti del cristianesimo levarono fiammeggianti proteste contro tanta iniquità. Ma, allora, non esisteva la compagnia di Gesù, e l'America non era stata ancora scoperta. Si grida: sollevate la cortina di ferro! Spalancate quelle porte! Fate che i democratici, quelli veri, quelli puri della democrazia occidentale, entrino in quei paesi a vedere il tenore di quella vita, la luce di quella civiltà! Quella cortina è stata sollevata, uomini non comunisti, non socialisti, ma uomini di parte liberale, democratici alla vostra maniera, sono entrati in quei paesi, hanno veduto, hanno raccontato ciò che hanno visto e alla fine sono stati accusati e insultati come scemi e visionari. Sono venuti qui in Italia danzatori, danzatrici, musicisti russi riscuotendo l'applauso del pubblico, compreso il pubblico mondano. Ebbene, anche questi artisti sono stati espulsi!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è esatto: essi non vennero affatto espulsi, ma dovettero lasciare l'Italia alla scadenza del permesso temporaneo che era stato loro accordato e che fu anzi prorogato di qualche giorno.

MARCHESI. È la stessa cosa! Solo due giorni e basta.

Sono venuti i libri sovietici, i libri non soltanto della nuova letteratura sovietica, ma i capolavori dell'epoca zarista, che tutti noi abbiamo letto e dai quali abbiamo ricavato la grande gioia che solo l'arte può dare. No! di questi libri non si possono far mostre per la loro provenienza maledetta! Ricordino gli uomini del Governo che in Russia si leggono moltissimo i nostri classici, non quelli del nostro tempo, perché questi non sono ancora classificati.

Signori del Governo, continuate su questa strada, esercitatevi pure in questa vostra sempre più ampia palestra di menzogne e di insensate proibizioni! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bernieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BERNIERI. Non soltanto non sono soddisfatto, ma sono indignato dalla risposta dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno (*Interruzione del sottosegretario Bubbio*), perché un rappresentante di un Governo che ha firmato il patto atlantico e ha firmato il trattato della C. E. D., che viene a parlare in questa aula di reciprocità a sproposito, come ha detto bene l'onorevole Berti, avrebbe fatto meglio ad esaminare prima bene la questione: qui non si tratta di rapporti fra Stati. Non solo, ma sarebbe stato bene che avesse visto quale reciprocità è prevista in quegli atti che voi avete firmati e sottoscritti.

Soltanto dopo questo esame avrebbe potuto venire a parlare di reciprocità e ad illustrarci la reciprocità che il Governo ha assicurato al nostro paese nei confronti di quei paesi ai quali si è legato per attuare una politica che sta portando alla rovina il nostro paese. Il problema è che voi non avete il coraggio di dire apertamente la vostra opinione. Non avete il coraggio di dire che voi non volete che si parli in Italia dei progressi che la cultura ha raggiunto nei paesi che a voi non sono bene accetti. Continuando su questa strada andate contro a quelli che sono gli interessi sacrosanti del nostro paese, interessi di civiltà, interessi di cultura dell'Italia.

Ebbene, io devo anche dire che è veramente deplorabile il comportamento dei suoi dipendenti, onorevole sottosegretario, i quali, a seconda delle località, adducono cause e giustificazioni diverse ai provvedimenti che adottano. Ed io ho preso la parola — non l'avrei presa dopo quello che hanno detto i colleghi Berti e Marchesi — proprio per denunciare il fatto che, per esempio, a Ferrara la questura afferma che, per fare una mostra di libri, stampati in Italia da editori italiani in lingua italiana, occorre l'autorizzazione ministeriale.

Come mai quel questore ritiene che per un atto così semplice, come quello di allestire una vetrina con determinati libri occorra una autorizzazione ministeriale? A Rimini è stata ordinata la chiusura di una mostra in virtù di un articolo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale vieta l'esposizione di materiale d'una nazione straniera, che suoni diffamazione per il nostro paese.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Questi sono abusi. Queste leggi invocate a sproposito dimostrano quanto falsa sia la posizione del Governo, quanto illegittima la disposizione, secondo la quale le sezioni dell'associazione per i rapporti culturali con l'Unione Sovietica non possono tenere queste manifestazioni.

Come cittadino italiano, io protesto contro queste violazioni della legge; perché al cittadino italiano la Costituzione assicura il diritto di associazione. Ebbene, i cittadini italiani questo diritto devono esercitarlo: possono associarsi; e, finché restano nell'ambito della legge e della Costituzione, essi hanno diritto di svolgere la loro attività; tanto più se si tratta di un'attività la quale è conforme agli interessi del nostro paese.

Pertanto, io mi dichiaro assolutamente insoddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbieri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BARBIERI. Non soltanto io sono insoddisfatto della risposta, ma devo dire che ritengo offensiva la risposta stessa per l'istituto dell'interrogazione; perché ciò che ha detto il sottosegretario non è affatto una risposta, signor Presidente, non soltanto per le ragioni portate dai miei colleghi, ma per altre, che esporrò brevemente.

Il principio della reciprocità non vale affatto. Qui non si tratta, onorevole sottosegretario, di una questione di diritto internazionale. Vale soltanto per le rappresentanze diplomatiche e consolari, il principio della reciprocità nel diritto internazionale; in ogni caso, è quel principio secondo il quale si accordano ai cittadini di un altro paese nel territorio della repubblica quei diritti giuridici che sono consentiti e riconosciuti ai nostri cittadini negli altri paesi. Insomma, riguarda cittadini stranieri. È inconsistente l'invocazione del principio della reciprocità. Del resto, il nostro codice civile si uniforma a questo principio in ogni sua disposizione.

Onorevole sottosegretario, ella avrebbe dovuto dirci per quale ragione i suoi subalterni hanno violato un diritto di libertà commettendo un vero e proprio reato, non solo perché l'articolo 17 della Costituzione vale per tutti i cittadini italiani (quindi anche per l'Associazione nazionale italiana Italia-U.R.S.S., per i suoi dirigenti e propagandisti), ma anche perché non vi è nessuna norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che consenta ai suoi prefetti, questori o marescialli dei carabinieri di impedire una riunione in luogo pubblico. Anzi, gradirei che ella mi rispondesse citandomi un articolo di

quel testo unico in cui esiste una siffatta disposizione.

Questo è dimostrato dal fatto che voi, per proibire queste manifestazioni, non vi rivolgete agli organizzatori delle manifestazioni ma chiamate i titolari della licenza del locale pubblico (cinematografo o teatro) e li inducete a non cedere i locali per queste conferenze.

La legge non la sorregge, onorevole sottosegretario: infatti la licenza è concessa per la gestione del cinema o del teatro e non per le conferenze proprio perché per queste ultime non occorre licenza. La vostra pretesa — del resto ipocrita — di chiamare il titolare della licenza e di dirgli che la sua licenza non è valida per le conferenze, è una cosa paradossale perché nessun articolo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vi consente questo.

Potrei citare gli articoli che riguardano questa materia, ma desidero leggere soltanto l'articolo più limitativo delle facoltà consentite al titolare della licenza. Mi riferisco all'articolo 71, il quale dispone: «Le licenze di cui negli articoli precedenti sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati». Non vi è nessun altro articolo del testo unico né del regolamento di polizia che vi consenta di vietare ad un titolare di una licenza di un teatro o di un cinema di cedere il suo locale per delle conferenze. Pertanto vi invito a desistere da questo atteggiamento.

Perché fate questo? Perché volete impedire che si svolga un'opera di divulgazione di verità e di informazione sull'Unione Sovietica, che si contrappone a tutto ciò che voi pubblicate sui giornali o dite alla radio.

Siete arrivati al punto di proibire una mostra sull'infanzia nell'Unione Sovietica, mostra che doveva tenersi a Viareggio. È sintomatico il fatto che voi adottiate questi provvedimenti proprio nel momento in cui l'associazione ha indetto una «campagna di verità» sull'Unione Sovietica. Contestate pure ciò che dicono questi italiani sulla vita della gioventù, della scuola, del lavoro e sull'assistenza nella Unione Sovietica, ma non avete il diritto di violare le leggi italiane di cui sono soggetti di diritto i cittadini italiani.

Comprendo che il Governo italiano esce scornato da certi confronti, sull'assistenza, sulla vita dei lavoratori, sulla scuola, sulla gioventù, ecc., nell'Unione Sovietica ed in Italia, ma questo non vi autorizza a privarci del diritto di fare la propaganda, non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

vi autorizza a togliere questo diritto ad una associazione italiana.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BARBIERI. Mi consenta di parlare ancora per qualche minuto.

PRESIDENTE. Onorevole Barbieri, ella stessa ha scelto le dimensioni del suo intervento. Avrebbe potuto presentare un'interpellanza e intervenire più ampiamente.

BARBIERI. Se non presentiamo spesso delle interpellanze è perché temiamo che esse non vengano discusse. Comunque, trasformerò l'interrogazione in interpellanza.

Noi pretendiamo che gli organi di polizia emettano una ordinanza scritta e la consegnino agli organizzatori, affinché questi abbiano la possibilità di ricorrere ai procuratori della Repubblica. Noi sottolineiamo la vostra malafede e il vostro desiderio di impedire la diffusione della verità. E poiché non sono soddisfatto, onorevole sottosegretario, della sua scarna, arida e povera risposta, trasformerò questa interrogazione in interpellanza. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle seguenti interrogazioni è rinviato ad altra seduta, per accordo intervenuto fra interroganti e Governo:

Pignatelli, al ministro del tesoro, « per conoscere le ragioni per cui il Comitato interministeriale del credito non abbia ancora affrontato l'esame delle proposte, avanzate da due grandi istituti bancari, circa la sistemazione della cessata banca popolare di Castellaneta, la quale da oltre sei mesi ha chiuso i propri sportelli, aggravando il danno che giornalmente subisce l'economia di tre popolosi comuni della provincia di Taranto ed esasperando nella lunga attesa i 1800 risparmiatori, i cui crediti restano ingiustificatamente congelati »;

Palenzona, Morelli, Fassina, Menotti, Cuzzaniti, Repossi, Tomba, Bartole, Biasutti e Cappugi, ai ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, « per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare nei confronti della scandalosa deliberazione che sarebbe stata presa dall'assemblea della cooperativa marittima « La Garibaldi » a favore del suo presidente onorevole Giulietti, al quale sarebbe stata assegnata la somma di lire 15 milioni « per meriti antifascisti » mentre molti lavoratori marittimi sono privi del necessario per vivere come lo stesso onorevole Giulietti ebbe più volte ad affermare alla Camera dei deputati ».

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Come la Camera ricorda, nella precedente seduta è stata esaurita la discussione sull'articolo 4. Occorre ora passare ai voti. Il testo approvato dalla Camera è il seguente:

« I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con decreto emanato su proposta del ministro di grazia e giustizia e controfirmato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

Il Senato propone il seguente testo:

« I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è certamente singolare che, potendo facilmente prevedere che la votazione sarà unanime nel senso di approvare la norma proposta dal Senato, sorga ciò nonostante la necessità di una esauriente motivazione del nostro voto.

Si dice di « sì » da parte di tutti, ma il senso di questo « sì » è diverso; secondo qualcuno, addirittura, questo « sì » dovrebbe significare « no ».

È da domandare se può spiegarsi una cosa così strana, sol che, indipendentemente dal merito della norma, si abbiano presenti, non i precedenti lontani, onorevole ministro, quelli, cioè, che fanno capo a tutta la vicenda elaborativa della norma in questione svoltasi nell'Assemblea Costituente, ma i precedenti prossimi, quelli cioè che risalgono alla discussione su questo disegno di legge avvenuta al Senato, seguita da quella che si è avuta nella Camera dei deputati.

Il Senato aveva approvato una norma con la quale si riconosceva in maniera assoluta, incondizionata, al Presidente della Repubblica il diritto di nominare cinque componenti della Corte costituzionale. Vi è di più. Questa norma non aveva dato luogo ad una discussione vera e propria al Senato, ma era passata

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

come una cosa naturale su cui non fossero pensabili né divergenze né dubbi di alcun genere. E quando la legge venne in discussione di fronte alla Commissione della Camera non sorse, che io ricordi, alcuna eccezione nei riguardi della norma stessa della quale si proponeva senz'altro l'approvazione *sic et simpliciter* da parte della Assemblea.

Dirò di più: io sono stato sorpreso dall'atteggiamento odierno dell'onorevole Tesauro, che era il relatore del disegno di legge quando questo venne per la prima volta dalla Commissione alla Camera, in quanto nella relazione d'allora dell'onorevole Tesauro la norma veniva presentata come passata in seno alla Commissione senz'ombra di resistenze, di eccezioni, di obiezioni da parte di alcuno. Anzi egli assumeva la norma stessa come argomento per giustificare una profonda modificazione che la Commissione della Camera aveva portato ad altra disposizione, cioè a quella concernente l'elezione dei cinque giudici da parte delle Assemblee legislative. L'onorevole Tesauro diceva nella relazione, infatti, che in tanto veniva proposto dalla Commissione che la elezione dei cinque giudici da parte del Parlamento dovesse avvenire col sistema maggioritario, in quanto, egli scriveva: « si osserva d'altra parte che ad impedire la prevalenza della maggioranza parlamentare sta la scelta da parte degli organi giurisdizionali e quella equilibratrice da parte del Presidente della Repubblica ». Egli cioè riconosceva al Presidente della Repubblica questa libera facoltà di nominare i cinque giudici e negava con queste parole che nella nomina da parte del Presidente dovesse comunque intervenire il Governo, ossia la maggioranza.

TESAURO, *Relatore*. Chi dice questo ?

GULLO. Ella stessa.

TESAURO, *Relatore*. Non è esatto. Io ho chiarito l'altro giorno il mio pensiero.

GULLO. Altrimenti il suo periodo non avrebbe senso. In tanto l'ha, in quanto dice questo: la funzione equilibratrice del Presidente della Repubblica verrà esercitata nel caso che la maggioranza delle Assemblee legislative (quella maggioranza di cui è espressione appunto il Governo) abusi del suo potere. E allora il Presidente della Repubblica con la sua scelta (che è indipendente dalla volontà della maggioranza e quindi dalla volontà del Governo) potrà correggere le trasmodanze cui si sia potuta abbandonare la maggioranza governativa. Non avrebbe un senso il suo periodo se noi gli dessimo un significato diverso.

Io resto sorpreso come oggi l'onorevole Tesauro sostenga invece con ricchezza di argomentazioni (non so quanto fondate) la tesi perfettamente contraria. Come sorse tale tesi, che dà luogo ora a questa discussione? In un certo momento l'onorevole Fumagalli, come ricordiamo, fece la proposta di modificazione della norma approvata dal Senato. Ieri l'onorevole Fumagalli con un commovente candore ha tentato di dimostrare che egli facendo quella proposta non aveva ubbidito a nessuna malizia, a nessun partito preso. L'onorevole Fumagalli dovrebbe convenire con me che non tutte le proposte prive di malizia sono buone: vi possono essere anche proposte ingenuamente assolutamente da ripudiare. Ed inoltre, se anche la sua proposta fu fatta senza malizia, certo è che essa fu sfruttata dalla malizia altrui. Comunque, essa aveva il significato preciso di togliere la facoltà della nomina dei giudici al Presidente della Repubblica per riconoscerla al Governo. Accolta alla Camera la proposta e rimandata la legge al Senato, il Senato deliberò di ritornare alla formulazione precedente, ribadendo così che soltanto al Presidente della Repubblica compete la nomina dei cinque giudici, senza nessuna interferenza del potere esecutivo.

Se così è (e nessuno può affermare il contrario), è evidente che il significato della controfirma del Presidente del Consiglio non può essere quello che le attribuisce l'onorevole Moro, altrimenti si darebbero alle parole dei significati che esse non hanno e non possono avere per ragioni logiche, oltre che lessicali.

Riconosco tuttavia che se, dando alla formula del Senato un significato diverso da quello che il Senato stesso ha voluto darle, si facesse cosa aderente allo spirito e alla lettera della Costituzione, evidentemente, lo riconosco, l'argomento formale che si ricava dalla successione delle varie fasi che la norma ha avuto attraverso le discussioni al Senato e alla Camera, perderebbe senza dubbio molto del suo valore.

Come si deve dunque impostare il problema, onorevole Presidente, per giustificare il voto favorevole al testo del Senato? Io sfioro appena gli argomenti, s'intende. Sono argomenti che meriterebbero ben più larga discussione, ma mi rendo conto che in sede di dichiarazione di voto non si possono varcare certi limiti. D'altra parte è pur necessario affrontare la questione di sostanza.

Il riconoscere, dunque, al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare esso i cinque giudici della Corte costituzionale, risponde allo spirito e alla lettera della Costitu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

zione? È stato obiettato dagli oratori della maggioranza, e specialmente da parte dell'onorevole Clerici, il quale ha fatto di ciò il centro del suo intervento, che in un sistema parlamentare non possono esistere diritti personali del Capo dello Stato e si è creduto anche di fare riferimento allo statuto albertino.

Non voglio qui rilevare la nota di nostalgico rimpianto che tante volte affiora attraverso questi riferimenti allo statuto albertino; ma mi preme di osservare un fatto più sostanziale e più importante e cioè che è veramente strano che si pongano su uno stesso piano lo statuto albertino e la Costituzione repubblicana. Dico che è strano non tanto perché lo statuto albertino sia la costituzione di un ordinamento monarchico e la nostra sia invece quella di un ordinamento repubblicano, ma perché tutti coloro i quali hanno posto sul medesimo piano il sistema parlamentare, così come è disciplinato dallo statuto albertino e il sistema parlamentare così come è disciplinato dalla Costituzione repubblicana, non si sono accorti che tra i due sistemi c'è una sostanziale diversità.

Quando si parla di sistema parlamentare, bisogna tener presente che non esiste un sistema parlamentare che costituisca un modello, dirò così, platonico al quale ci si debba senz'altro riportare. I sistemi parlamentari possono essere diversi. Vorrei che i colleghi, i quali parlando di un sistema parlamentare secondo la nostra Costituzione si sono richiamati allo statuto albertino, per dire che, come in questo non si riconosceva alcun diritto personale al Capo dello Stato, lo stesso deve affermarsi della Costituzione repubblicana, si rendessero conto che essi dimenticano due cose di enorme e fondamentale importanza (e le dimenticava — me lo consenta — anche lo onorevole guardasigilli), che cioè la Costituzione repubblicana, a differenza dello statuto albertino, è una costituzione rigida, mentre lo statuto albertino era una costituzione flessibile, e che la Costituzione repubblicana crea un istituto nuovo, ossia la Corte costituzionale, che non esisteva nello statuto albertino.

Sono due fatti di un'importanza fondamentale, i quali senz'altro dicono quale e quanta differenza vi sia fra il sistema parlamentare così com'era disciplinato dallo statuto albertino e il sistema parlamentare così com'è disciplinato dalla Costituzione repubblicana.

Intendiamoci: io non vengo qui a sostenere che la Costituzione repubblicana, creando la Corte costituzionale, abbia voluto creare un *super*-Parlamento: non è questo il punto della questione.

Siamo perfettamente d'accordo: la Corte costituzionale non è un super Parlamento; il nostro è un sistema parlamentare, in cui cioè il protagonista è appunto il Parlamento. Non può sorgere disaccordo su questa affermazione. Però vi è un limite, in questo sistema parlamentare, che lo statuto albertino non conosceva: e il limite è dato dalla rigidità della Costituzione. La Costituzione è rigida, ossia il Parlamento può modificarla, ma non con legge ordinaria, bensì con legge costituzionale. E la Corte costituzionale è stata appunto creata non tanto per esaminare la validità di una legge costituzionale, ma per esaminare la validità di una legge ordinaria, nel senso di accertare fino a che punto essa si adegui e fino a che punto invece debordi dalla norma costituzionale, che non deve essere violata.

Vi è dunque necessità assoluta di un organo, il quale poteva non esistere (e non esisteva infatti) nello statuto albertino, perché lo statuto albertino, essendo appunto una costituzione flessibile, riconosceva al Parlamento il diritto di revisione della Costituzione con legge ordinaria (ed effettivamente fu modificata parecchie volte) e non richiedeva quindi nessuna eccezionale procedura.

L'attuale, invece, è una Costituzione rigida, la quale non può essere modificata da una legge ordinaria. Ora, che cosa accadrebbe di queste disposizioni se dovesse avverarsi il fatto che i cinque giudici, che sono di competenza del Presidente della Repubblica, dovessero essere invece nominati dal Governo? Accadrebbe che quella maggioranza, che è la sola che, approvando una legge ordinaria, può violare la Costituzione, e che è la sola che può essere veramente soggetta all'esame e alla valutazione della Corte costituzionale, verrebbe essa stessa a creare i giudici che dovrebbero poi esaminarne gli atti e i provvedimenti. Questa è la stranezza costituzionale che si verrebbe a realizzare se riconosciamo al Governo il diritto di nominare i cinque giudici, demandato invece dalla Costituzione al Presidente della Repubblica; tanto più grave in quanto già il Governo (attraverso la sua maggioranza) interviene validamente nella elezione dei cinque giudici di competenza del Parlamento.

Ed ecco perché è anche una stortura costituzionale (e l'abbiamo dimostrato quando la norma venne in discussione) sostenere il sistema maggioritario nella nomina dei membri devoluta alla competenza del Parlamento, appunto perché, anche per questa via, si viene a stabilire che la maggioranza deve

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

nominare il suo giudice, in quanto — ripeto — la Corte costituzionale non può giudicare che provvedimenti i quali, in tanto sono approvati dal Parlamento, in quanto hanno trovato una maggioranza consenziente e questa maggioranza non può essere se non quella di cui è espressione il Governo. Ecco — ripeto — quale stortura costituzionale si avrebbe se accettassimo la tesi, che ora viene affacciata, non dico attraverso la proposta (perché non è stata una proposta), ma attraverso la strana interpretazione che l'onorevole Moro ritiene che si debba dare alla formula che il Senato ha approvato appunto per modificare la diversa norma che era stata proposta dalla Camera. Della Corte costituzionale bisogna fare un organo che sfugga, onorevole Tesauo, alle influenze del potere esecutivo! Ella diceva cosa errata quando affermava che se il potere giudiziario ha cinque giudici da nominare e il potere legislativo altri cinque, non v'è ragione di escludere il potere esecutivo. No. Il potere esecutivo deve essere escluso.

TESAURO, *Relatore*. Però alla Costituente nessuno lo disse e nessuno lo volle. Ella era membro della Costituente.

GULLO. Tanto è vero che fu questo il significato da attribuire alla norma costituzionale, la quale dispone essere l'elezione di cinque membri di esclusiva competenza del Presidente della Repubblica, che sia nel Senato, quando si discusse per la prima volta il progetto della Corte costituzionale, sia qui nella Camera e specie in Commissione...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto, perché al Senato non fu detto niente. L'emendamento Fumagalli è un articolo aggiuntivo: al Senato non vi era nessuna disposizione.

GULLO. È questo che voglio dire. Siamo perfettamente d'accordo, non fu messo mente appunto perché si dava alla disposizione della Costituzione il significato semplice, ma vero, che essa doveva avere. La Costituzione quando dice: cinque membri devono essere nominati dal Presidente della Repubblica, dice appunto che i cinque membri devono essere nominati dal Presidente della Repubblica e non da altri.

TESAURO, *Relatore*. Il Capo dello Stato deve nominare i giudici della Corte costituzionale come nomina i funzionari dello Stato.

GULLO. Non è vero, non confonda le due cose.

Signor Presidente, la questione è politica, ma poiché all'onorevole Tesauo piace parlarla su un piano di cavillo giuridico...

TESAURO, *Relatore*. È lei che cerca cavilli, io sono per l'osservanza della Costituzione.

GULLO. ...io potrei dargli questa risposta: è tanto poco vero che la Costituzione assimila la nomina dei giudici della Corte costituzionale a quella degli alti funzionari dello Stato, che ha due norme diverse per le due cose.

TESAURO, *Relatore*. È la stessa norma.

GULLO. Ella, nel momento in cui cerca di interpretare la norma della Costituzione che riconosce al Presidente della Repubblica il diritto di nominare i funzionari dello Stato, dimentica che parallelamente a questa norma ve ne è un'altra nella Costituzione, la quale riconosce al Presidente della Repubblica la facoltà di nominare cinque giudici della Corte costituzionale.

TESAURO, *Relatore*. ...come nomina i funzionari...

PRESIDENTE. Non polemizzino ancora, in sede di dichiarazione di voto.

GULLO. Signor Presidente, non avrei alcuna volontà di scendere a polemica diretta nel momento in cui dichiaro il mio voto; ma qui mi si fanno delle interruzioni a cui debbo rispondere. Mi si fanno interruzioni strane. Mi si dice che il Presidente della Repubblica, nominando i cinque giudici della Corte costituzionale, usa della stessa facoltà di cui si serve nominando i funzionari. Ma questo è aberrante! Si tratta di norma che ha una sua sede particolare, ma vicino a questa vi è un'altra norma che riguarda esclusivamente i cinque giudici della Corte costituzionale. Ripeto, dunque, che quando si parla di sistema parlamentare e ci si riferisce anche allo statuto albertino, si mettono da parte i due tratti fondamentali della nostra Costituzione, cioè che essa è rigida e che crea la Corte costituzionale.

La Corte costituzionale deve essere al di sopra delle influenze del potere esecutivo per le ragioni che ho sommariamente detto, perché appunto la sua giurisdizione non può esercitarsi se non su provvedimenti che vengono fuori dalla maggioranza parlamentare, di cui è espressione il Governo. Ora, in tanto noi possiamo creare un organo che stia al di sopra delle influenze del potere esecutivo, in quanto riconosciamo questa facoltà di nomina al Presidente della Repubblica, che può porsi al di sopra dei partiti, come deve porsi, perché egli è il massimo custode della legalità costituzionale e come tale, quindi, è il più indicato a nominare i cinque giudici

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

sfuggendo completamente alle influenze del potere esecutivo.

Noi, quindi, diciamo « sì » alla norma come è stata proposta dal Senato e come dal senato viene inviata alla Camera, dando ad essa quest'unica e, secondo noi, vera e fondatissima interpretazione: che attraverso di essa deve essere riconosciuta la libera facoltà del Presidente della Repubblica di nominare i cinque giudici della Corte costituzionale. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

VIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Voterò a favore dell'articolo 4 così come ci è pervenuto dal Senato, rifiutandomi però di dare ad esso l'interpretazione che ha voluto darvi l'onorevole Moro e che sembra voglia darvi la maggioranza della Camera. Con l'interpretazione vostra, onorevoli colleghi democristiani, che bisogno c'è di creare l'altissimo strumento previsto dalla Costituzione? Quando i giudici dovessero essere eletti, in una maniera o nell'altra, dal potere esecutivo, che bisogno c'è di creare un organo, che dovrebbe dare garanzia d'imparzialità a tutti i cittadini? Il potere legislativo, il potere giudiziario e il Presidente della Repubblica costituiscono, secondo me, un tutto armonico, che può dare una effettiva garanzia — e noi andiamo in cerca affannosa — in questo nostro paese, di qualche cosa che prescinda veramente dalla fazione.

Mi pare vi sia un disaccordo sostanziale fra noi e la maggioranza, per quanto riguarda il dovere di creare un'alta Corte costituzionale che si mantenga al di sopra della fazione, e mi sembra anche che la maggioranza si comporti come se dovesse essere destinata a governare per chissà quanti secoli. La garanzia che noi invochiamo è anche vostra garanzia, ed è perciò che dovete spogliarvi del complesso, del potere, che dovete considerarvi solo detentori transeunti del potere.

Se vi spoglierete del complesso del potere, anche voi riconoscerete che ciò che chiediamo è giusto e serve i reali interessi del paese.

Onorevoli colleghi, noi credevamo che si trattasse di creare una Corte costituzionale che sotto molti aspetti somigliasse alla Corte suprema degli Stati Uniti, qualcosa insomma che desse la più ampia garanzia di giustizia agli italiani. Non capisco veramente perché insistete nel voler dare quella singolare vostra interpretazione all'articolo 4. A prescindere dal fatto che la Costituzione prevede chiaramente la nomina di cinque giudici da parte del Presidente della Repubblica, a prescindere

anche dal fatto che i decreti di nomina devono essere sempre controfirmati dal Presidente del Consiglio o da un membro del Governo per essere operanti a tutti gli effetti, bisogna tener presente che la ragione più alta, quella cioè, che vuole che si offra al paese, come ho già detto, la certezza che ci sarà giustizia, e che si eviti di far sorgere il sospetto che volete creare uno strumento per vostro uso e consumo.

Quanto ho detto prescinda da quella che potrebbe essere considerata una mancanza di delicatezza verso il Presidente della Repubblica, il quale non ha bisogno della collaborazione del Presidente del Consiglio o di altro membro qualsiasi del Governo per scegliere i cinque giudici che la Costituzione prevede, perché il Presidente della Repubblica è e deve essere al di sopra dei partiti, e deve essere la personalità insospettabile che usufruisce dei maggiori e più alti consensi.

Voterò dunque in favore dell'articolo 4, dando ad esso l'interpretazione che il Presidente della Repubblica deve, da solo, scegliere i 5 membri della Corte costituzionale, senza che nel suo atto entri minimamente la volontà del Presidente del Consiglio.

COSTA Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Il gruppo al quale appartengo dichiara di votare a favore del testo dell'articolo 4 secondo la formula del Senato, dal momento che questo è il testo che viene messo in votazione. Ciò senza preoccupazione che possa prevalere l'una piuttosto che l'altra interpretazione del testo legislativo.

La questione che ha sollevato l'onorevole Moro, consistente nel cercare d'introdurre quella che sarebbe stata la modifica della Commissione parlamentare, nel testo senatoriale, come elemento interpretativo, mi preoccuperebbe se vi fosse, in questa Assemblea, una unanimità di interpretazione in un senso o nell'altro. (In questo momento credo di parlare come modesto giurista. L'aspetto politico della questione è stato già trattato dal collega Targetti, ed è perfettamente superfluo che io lo riprenda).

La cosa — dicevo — potrebbe preoccupare nel senso che sia inopportuno mandare, a destinatario estraneo al Parlamento, una interpretazione limitatrice di quelle che possono essere le sue attribuzioni. Dal momento che concordia non vi è nell'interpretazione, non vi è nemmeno da preoccuparsi che quello che è stato detto dall'onorevole Moro ed illustrato ampiamente dagli onorevoli Fuma-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

galli e Tesauro, possa, in qualche modo, creare una situazione d'imbarazzo per chicchessia.

Come è noto, i lavori preparatori delle leggi non sono elementi vincolanti di ermeneutica nemmeno per il comune interprete, se è vero — come è vero — che, nelle disposizioni sulla interpretazione delle leggi — costituenti preambolo al codice civile — laddove si parla di elementi di interpretazione, si indicano casi simili e materie analoghe, non i lavori preparatori, perché da questi la legge, come tutti sanno, si stacca. Soggiunge l'articolo 12 delle preleggi che, quando non sia chiaro il testo, l'interpretazione di una legge si fa secondo i principi fondamentali che ispirano l'ordinamento giuridico nazionale.

Nel caso che ci occupa è interessante che il Parlamento non sia concorde in una interpretazione la quale potrebbe pesare, pur non vincolando, su chi si trovi a dover applicare il testo legislativo.

Per suffragare questa mia tesi, mi basterà osservare che nemmeno gli oratori della maggioranza, sostanzialmente, si possono considerare concordi su quello che possa essere il valore integrativo della controfirma ministeriale all'atto con cui il Capo dello Stato provvede alla nomina di sua spettanza di cinque giudici della Corte costituzionale. È troppo giusto che questa controfirma sia quella del Presidente del Consiglio: la Corte costituzionale è un organo tale che, senza offendere il ministro della giustizia, mi pare superi ogni sua competenza.

Qualunque sia il valore di questa controfirma (o di proposta, come vorrebbe la maggioranza, o di attestazione, nel senso svolto da oratori della minoranza) è ovvio che sia quella del Presidente del Consiglio, il quale, del resto, ha anche rapporti con altri alti consessi, pur minori della Corte costituzionale (Consiglio di Stato, Corte dei conti, che, dal punto di vista dei rapporti con il Governo, li hanno esclusivamente con la Presidenza del Consiglio dei ministri).

A parte ciò, tutta la questione sta nel vedere quale sia il valore costituzionale della controfirma ministeriale agli atti del Capo dello Stato. E qui vi sono dissensi nella stessa maggioranza, perché abbiamo sentito gli onorevoli Fumagalli e Moro parlare di atto complesso (la teoria dell'atto complesso è particolarmente ardua e discussa), mentre, per il relatore onorevole Tesauro, anziché ravvisarsi nell'atto presidenziale e nella controfirma ministeriale un atto complesso, si ha, piuttosto, la successione di due manifesta-

zioni di volontà distinte, che però devono concorrere perché la prima abbia efficacia. Dunque, questione dottrinale incertissima, punto di diritto pubblico che darà luogo forse a discussioni scientifiche e ad eventuali conflitti fra i poteri interessati. Non è da escludere, infatti, che in una materia di questo genere si possa determinare conflitto, perché anche quando la controfirma del Presidente del Consiglio non abbia, secondo l'opinione di una notevole parte di questa Camera, il valore, l'equivalenza di un atto certificante, sia pure contenuto nei limiti nei quali la dottrina passata l'aveva ridotta (mi riferisco al Casanova, al Montalcini, al Calamandrei, padre del nostro collega) pur così ridotta, la controfirma dà sempre la possibilità a colui che deve apporla, di rifiutarla. Sarà questa una situazione che potrà dar luogo a conflitto costituzionale, cui potranno seguire o accordi successivi in modificazione del provvedimento oppure dimissioni ministeriali.

Quando — da qualcuno — si ricordano i precedenti dello statuto del regno d'Italia, nel quale si parlava di controfirma soltanto per gli atti legislativi e per gli atti di Governo, ma non in materia di prerogative della corona (eppure la controfirma ministeriale era stata resa necessaria dalla pratica applicazione della teoria del governo di gabinetto), è ovvio pervenire alle conseguenze a cui si è riferito l'onorevole Fumagalli, e cioè che non si comprende nessun atto del Capo dello Stato non controfirmato da ministro e che non sia correlativo a una proposta di quel ministro. Però bisogna ricordare che allora vi era il re, persona sacra e inviolabile, ed era conseguenza necessaria di questa configurazione giuridica del massimo potere dello Stato, che ci fosse chi assumesse la responsabilità di fronte al Parlamento, dal momento che responsabilità diretta non ci poteva essere in nessun senso.

Ma, oggi, la Costituzione repubblicana crea anche una responsabilità personale del Capo dello Stato; perché il Presidente della Repubblica può rispondere direttamente per lo meno di alto tradimento, o di violazione della Costituzione, e per tali titoli essere soggetto al giudizio della Corte costituzionale.

Ora, come si potrebbe ipotizzare un reato di violazione della Costituzione da parte del Presidente della nostra Repubblica, quando nessun atto potesse essere da lui compiuto senza la proposta del potere governativo? La responsabilità sarebbe allora un non senso. La nostra Costituzione, adunque, impone dei criteri interpretativi dello stesso articolo 89 (secondo il quale occorre la controfirma del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

ministro proponente per gli atti compiuti dal Presidente della Repubblica) che armonizzino col fatto dell'esistenza di atti rimessi all'iniziativa personale del Presidente, nella sfera in cui la responsabilità personale non è sostituita da quella ministeriale. Ciò impone di interpretare il testo della Costituzione nel senso che, per tutti quegli atti del Presidente della Repubblica, e sono indubbiamente la grande maggioranza, per i quali non è possibile l'emanazione senza la proposta di un ministro, quindi per quegli atti per i quali questa proposta è necessaria, è necessaria anche la controfirma del ministro proponente. Ciò, però, non esclude che vi sia una ristretta categoria di atti personali (qui non c'entrano le prerogative: sappiamo benissimo che nell'attuale diritto costituzionale di prerogative non si parla più mentre lo statuto albertino le considerava in senso maiestatico pur in via eccezionale secondo un concetto elaborato dalla dottrina inglese, e da noi accettato come prassi) non esclude — dicevo — che vi sia una esigua categoria di diritti personali del Capo dello Stato, tra cui la nomina di cinque membri della Corte costituzionale, sia pure con la controfirma del Capo del Governo, ma senza necessità di previa proposta del medesimo.

La necessità di questa interpretazione deriva dal fatto che in definitiva il Presidente della Repubblica nomina parte dei giudici. Come il Governo, per mezzo del Parlamento (perché il Parlamento lavora per forza di maggioranza e questa è nelle mani del Governo), nomina i suoi giudici, così il Presidente della Repubblica — il quale, come già ho ricordato, ha talune esplicazioni della sua funzione che possono importare una sua responsabilità giudicabile dalla Corte costituzionale — nomina cinque giudici, ed il Presidente del Consiglio dei ministri controfirma questa scelta.

Onorevole ministro della giustizia, se in ipotesi fosse nominato dal Presidente della Repubblica il professore di cui voi faceste l'ipotetica indicazione, il Presidente del Consiglio potrebbe dire: « Io rifiuto la controfirma, perché fra i cinque nomi vi è quello di un alto esponente di regime condannato ». Costituzionalmente sarebbe concepibile questo comportamento del Presidente del Consiglio, ma non bisogna spingersi fino a riconoscere a lui il diritto di fare la proposta di tutti e cinque i giudici capovolgendo il rapporto.

L'esistenza del Presidente della Repubblica, cui vengono riconosciuti taluni eccezionali diritti personali, richiede logicamente la or accennata interpretazione, nel senso che

non occorra una proposta, ma che sia necessaria soltanto una controfirma. È questa l'interpretazione che io do come — ripeto — modesto giurista e della quale sono più che convinto: essa controbilancia quella fornita dai colleghi Moro, Fumagalli e Tesauro.

Concludendo: il mio gruppo parlamentare ha elementi sufficienti per votare l'articolo 4 secondo il testo del Senato, ma con l'accennato diverso criterio interpretativo, che al momento opportuno potrà anche essere utilizzato da chi sarà chiamato ad applicare la legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

MORO ALDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Desidero fare brevi dichiarazioni per ribadire e chiarire il punto di vista che espressi in quest'aula, prima che si proceda alla votazione. Desidero ribadire e chiarire il mio punto di vista, perché esso è stato cortesemente richiamato da quasi tutti i colleghi che sono successivamente intervenuti in questa discussione, anche se talvolta questa citazione del mio pensiero non è stata del tutto esatta. Se non posso dire di essere stato convinto degli argomenti che sono stati adottati contro la mia tesi, è pur vero che questi interventi sono serviti ad oscurarmi un po' le idee, attribuendomi, almeno in parte, un pensiero che non avevo espresso. Così non dissi — come è stato sostenuto da qualcuno — che le due formule (quella votata in precedenza dalla Camera e quella approvata dal Senato e da noi accettata) fossero identiche; dissi soltanto che uguale — almeno nel nostro intento — era lo spirito animatore di quelle formule. Infatti a nostro parere, quando si parlava di proposta non altro si intendeva dire se non che occorresse un certo intervento del Governo, che peraltro non rendeva meccanica e automatica la funzione del Presidente della Repubblica. Così, parlando della controfirma dissi che noi non intendiamo ridurre quest'atto ad una pura autenticazione notarile, ma intendiamo configurare una convergenza di voleri per la costituzione di quello che è, a nostro parere, un atto complesso.

Ma non vi è dubbio che la formula che noi oggi accettiamo ha qualcosa di diverso dalla formula che era stata approvata inizialmente dalla Camera. E quindi noi abbiamo, in certo modo, modificata la nostra posizione, accettando una norma che riteniamo più rispettosa nella forma, nei confronti dell'altissima carica del Capo dello Stato. Abbiamo modificato la nostra posizione, ponendo l'ac-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

cento, nella formula che oggi approviamo, sull'iniziativa presidenziale, così come era desiderata dall'onorevole Martino.

Non vi è dubbio che, secondo la formula che oggi noi stiamo per approvare, l'iniziativa ufficiale di questi atti spetti al Presidente della Repubblica, anche se — come io sono convinto, e come è stato efficacemente sostenuto dai colleghi di questa parte della Camera — questa iniziativa resterebbe inefficace, se non fosse integrata da un atto di volontà da parte del Governo, espresso dal Presidente del Consiglio, che significhi l'assunzione della responsabilità politica dell'atto da parte del Governo.

Non desidero addentrarmi in questo momento in una delineazione strettamente giuridica di questo istituto, che a me premeva soltanto configurare nelle sue linee essenziali sotto il profilo del concorso della volontà.

Qualcuno di noi ha parlato, appunto di un atto complesso, di un incontro di volontà; qualche altro ha voluto porre una gerarchia fra le volontà; altri ancora ha parlato di una volontà del Governo che sarebbe piuttosto, pur nella sua essenzialità, soltanto una condizione per l'efficacia dell'attività di nomina da parte del Presidente della Repubblica.

Ma questa elaborazione strettamente dogmatica, noi possiamo lasciarla ai giuristi, perché sia fissata la convergenza delle due volontà: la volontà propria del Presidente della Repubblica e la volontà del Governo, che esprime assunzione di responsabilità politica, ferma restando l'iniziativa del Presidente.

Come ha detto esattamente il guardasigilli, noi non abbiamo la pretesa di interpretare la Costituzione, il che si può fare attraverso una legge costituzionale formata dai due rami del Parlamento.

Noi esprimiamo il significato che diamo, nella votazione, a questo articolo, esprimiamo quella che è l'intenzione del legislatore, nell'atto che si vota l'articolo di una legge che, essendo di attuazione della Costituzione, può contribuire in certo modo, indirettamente, a chiarire quale è il significato dell'istituto nell'ambito della nostra Costituzione.

Certamente, sappiamo bene tutti quale può essere il valore dei precedenti legislativi, quando ci troviamo di fronte ad una norma di legge, e quindi io non ho alcuna pretesa di porre una pregiudiziale esclusiva relativa alla nostra interpretazione; ma è certo che una legge, pur avendo vita autonoma, è pur inserita in un ambiente storico-politico che è quello nel quale la legge viene applicata.

Quindi, nell'ambito di questa determinazione del substrato storico-politico della legge, entrano le manifestazioni di volontà che sono state espresse in questa Camera, e innanzitutto, per la sua importanza, la manifestazione di volontà, l'attribuzione di significato da parte della maggioranza di questa Assemblea.

L'onorevole Laconi soprattutto ha voluto portare nel suo intervento questa questione su di un terreno squisitamente politico e ha parlato di una certa ipocrisia con la quale noi ci muoveremo su questo terreno. Egli ha detto che noi parleremo in quest'aula non per quest'aula stessa, ma per altra autorevole persona alla quale noi in tal modo rivolgeremo una specie di monito e nei confronti della quale eserciteremo una specie di intimidazione. Respingo nettamente questa interpretazione della nostra posizione. Noi parliamo in quest'aula, come sempre abbiamo parlato, per quest'aula stessa, per questa Assemblea e per il paese. Noi riconfermiamo la nostra posizione di assoluto ossequio alla più alta autorità dello Stato. Quello che non possiamo ammettere è quello che appunto desidera l'onorevole Laconi e desidera la parte alla quale l'onorevole Laconi appartiene, cioè la creazione di una frattura di ordine politico che stabilisca in modo pregiudiziale una specie di controllo critico da parte di quest'organo che vogliamo creare e da parte delle fonti da cui quest'organo trae il potere nei confronti dell'operato della maggioranza. Noi non ci sottraiamo a nessun controllo per quanto riguarda la nostra fedeltà ai principi costituzionali; ma desideriamo dire che da parte nostra non vediamo alcuna frattura di questa natura, alcuna posizione critica pregiudiziale che sia ammissibile nei confronti della maggioranza. Noi desideriamo che vi sia, come è nell'ordine naturale delle cose, al vertice della vita nazionale una piena armonia tra le supreme autorità che hanno i compiti direttivi nella vita dello Stato; quelle autorità le quali sono espresse da una maggioranza la quale, nel rispetto costante delle posizioni delle minoranze, è tuttavia l'interprete autorizzata della vita politica del paese.

La vera interpretazione di questa norma non la diamo noi: la dà la realtà politica, questa realtà politica, questa prassi di armonia che abbiamo sempre considerato essenziale e continuiamo a considerare essenziale in questo momento. (*Applausi al centro e a destra*).

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

MARTINO GAETANO. Rappresento uno dei «gruppi minori» della Camera, e quindi il mio intervento avrà una estensione minore rispetto a quello dell'onorevole Moro. (*Commenti — Si ride*). Dirò semplicemente questo: che dopo le parole dell'onorevole Moro, a parer mio abbastanza esplicite, è chiaro che i deputati liberali voteranno a favore dell'articolo 4, nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

Qui in realtà quello che è in discussione non è la controfirma, ma è la proposta; la proposta di cui era fatto cenno nel testo che la Camera aveva approvato e che è scomparsa invece nel testo del Senato. Si è discusso da noi tutti, è vero, della controfirma, di questo istituto, del significato che esso ha; ma queste discussioni hanno un valore puramente accademico. E quindi, non è a queste discussioni che qui sono avvenute, non è alle interpretazioni che sono state date da vari autorevoli colleghi alla controfirma che noi possiamo riferirci nel votare il testo di questo articolo 4. Noi dobbiamo, noi vogliamo riferirci esclusivamente alla questione che sta dinanzi a noi. Noi votiamo questo testo dell'articolo 4 così come il Senato ce l'ha trasmesso, perché esso non contiene quella proposta del Governo che invece era prevista nel testo primitivo dell'onorevole Fumagalli.

PRESIDENTE. Poiché sono stati ritirati il testo della Commissione, la quale del resto aveva dichiarato di rimettersi alla Camera, e l'emendamento Codacci-Pisanelli, non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione il testo del Senato dell'articolo 4:

« I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

All'articolo 5 il Senato ha incluso nel testo della Camera le parole « di osservare la Costituzione e le leggi ».

Poiché la Commissione ha accettato tale emendamento, pongo in votazione il testo dell'articolo 5 nella formulazione del Senato:

« I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento ».

(È approvato).

L'articolo 6 è identico nel testo della Camera e in quello del Senato.

L'articolo 7 era stato approvato dalla Camera nella seguente formulazione:

« L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio, anche indiretto, di attività professionali, commerciali o industriali, nonché con lo svolgimento delle funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico.

I giudici della Corte costituzionale non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; ove ricoprano un pubblico ufficio non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, né trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti.

I giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica o fino a quando raggiungono i limiti di età per essere collocati a riposo.

I giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni, ma possono essere collocati fuori ruolo, con le modalità previste nel comma precedente, in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dall'Università cui appartengono.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie.

I giudici della Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche ».

Il Senato ha approvato il seguente testo:

« I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo ».

La Commissione propone che si ritorni al testo della Camera.

Gli onorevoli Sallis e Codacci-Pisanelli hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere alla quarta riga del quarto comma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

del testo della Commissione (testo della Camera), dopo le parole « fuori ruolo », le parole « ove lo richiedano », sopprimendo il resto del comma. I presentatori mantengono questo emendamento ?

CODACCI-PISANELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ?

TESAURO, *Relatore*. Sì, signor Presidente.

FIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA. A nome del gruppo socialdemocratico, dichiaro di votare contro l'articolo come viene proposto dalla Commissione, e contro l'emendamento Sailis, essendo preferibile il testo approvato dal Senato.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di fare una dichiarazione a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Mi permetto richiamare l'attenzione della Camera sul delicato problema relativo alla posizione dei professori universitari chiamati a far parte della Corte costituzionale, problema che fu oggetto di lungo dibattito già nella prima discussione di questo disegno di legge. Premesso che personalmente non ho alcuna aspirazione ad essere eletto giudice costituzionale, devo render noto che la Commissione, fra le due tesi del collocamento fuori ruolo e del mantenimento in servizio, accettò la formulazione intermedia del collocamento fuori ruolo nel solo caso di richiesta del professore interessato o della Corte medesima.

L'emendamento dei colleghi Sailis e Codacci-Pisanelli perfeziona questa formula e tende a stabilire che il collocamento fuori ruolo sia disposto soltanto nel caso che il professore universitario eletto giudice costituzionale lo richieda espressamente. Approvo questo emendamento, perché sgancia il giudice della Corte costituzionale da un giudizio di opportunità funzionante da altro organo, sulla richiesta di collocamento fuori ruolo; giudizio che deve essere demandato solo a lui e non alla Corte costituzionale.

Per quanto attiene alla radice del problema, cioè obbligo automatico del collocamento fuori ruolo del professore universitario o su sua richiesta, ritengo che sia da approvare questa seconda proposizione, perché, soprattutto, se siamo preoccupati (come ritengo che tutti siamo) di assicurare alla Corte costituzionale i più efficienti per eminenza di inge-

gno, per altezza di preparazione e, quindi, anche per la notorietà della cattedra, penso che difficilmente un professore universitario, che ha legato la sua vita e la sua anima all'insegnamento universitario, si rassegnerebbe a rinunciare, sia pure per il periodo in cui è chiamato a far parte della Corte costituzionale, all'insegnamento.

Non ho l'efficacia con la quale il collega La Pira, che ricordiamo tutti con vivo sentimento di affetto, intervenendo in altra occasione in questa discussione, ci richiamò alla importanza di questo problema. A parte il motivo di opportunità che ebbi a segnalare anche allora, cioè che i migliori professori universitari (e credo di non sbagliare in questa profezia) rinuncerebbero alla Corte costituzionale, se messi di fronte al dilemma di accettare la carica di membro della Corte costituzionale o di conservare l'insegnamento universitario, il collega La Pira aggiungeva, a questo mio rilievo di carattere pratico, un rilievo di natura altamente spirituale, conforme alla sua personalità. Egli diceva: se volete che un giurista non si fossilizzi, ma porti il contributo vivo della sua preparazione e del suo ingegno, mantenetelo a contatto con la scuola, perché la scuola costituisce ogni giorno la fonte di rinnovamento e di ringiovanimento della sua cultura.

Onorevoli colleghi, penso che in questo momento, in cui dobbiamo risolvere questo problema, possiate tener conto di ambedue le esigenze: l'esigenza spirituale della necessità che il professore universitario rinnovi e rinfreschi la sua cultura e la sua esperienza attraverso la scuola, e l'esigenza di opportunità costituita dalla difficoltà di poter trovare eminenti professori universitari decisi a rinunciare all'insegnamento universitario per entrare a far parte della Corte costituzionale. Questi due rilievi, a mio modestissimo avviso, dovrebbero indurre la Camera a non esitare ad approvare il testo della Commissione integrato dall'emendamento Sailis.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Onorevoli colleghi, è veramente singolare che, dopo la dichiarazione dell'onorevole Moro, che l'articolo 4 veniva accettato nel testo del Senato dal gruppo di maggioranza, anche per la necessità che questa legge, riguardante l'istituzione di un organo fondamentale per l'ordinamento di uno Stato di diritto, sia finalmente attuata, si abbandoni e rinneghi successivamente questa posizione su due punti sui quali, in seguito, dovremo ritornare e discutere.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

In altri termini, che valore ha l'argomento dell'onorevole Moro, ispirato al desiderio della maggioranza di vedere finalmente attuato l'organismo della Corte costituzionale, e, quindi, di fare a tale scopo anche qualche sacrificio di forma, quando poi si insiste su altri emendamenti? Evidentemente, basta un solo emendamento perché la legge ritorni al Senato. E se si trattasse di problemi così essenziali e fondamentali da trascendere la stessa importanza della norma dell'articolo 4, potrei anche comprendere questa necessità, per quanto allora non comprenderei l'esigenza affermata dall'onorevole Moro, a proposito dell'articolo 4, di essere remissivi e di fare dei sacrifici nella forma. Se noi dobbiamo restituire il testo al Senato, onorevole Moro, mi dica: quale è il valore di questi sacrifici?

LEONE, *Presidente della Commissione*. È un problema di sostanza, altro che forma.

MARTUSCELLI. All'onorevole Leone posso rispondere che un problema di forma, qualche volta, può essere insuperabile, mentre qui abbiamo un problema di sostanza del tutto secondario, di cui fra breve vedremo la portata.

La Camera si deve, infatti, rendere conto di questo problema su cui si insiste per giudicare se veramente l'attuale maggioranza ha intenzione di realizzare o di non realizzare la Corte costituzionale. È bene che la Camera, ripeto, si renda conto di queste modificazioni per giudicare se esse siano ineluttabilmente connesse alla necessità pubblica, al supremo interesse delle garanzie costituzionali e non si tratti invece di modificazioni che hanno un ben altro significato.

Per che cosa questa legge dovrebbe tornare al Senato?

Che cosa dice la Commissione? Essa non trova giustificato che, dopo essersi stabilita la incompatibilità tra gli impieghi pubblici e privati e la funzione di giudice della Corte costituzionale, per i professori universitari si debba ricorrere al loro collocamento fuori ruolo.

L'articolo 7, difatti, si occupa delle incompatibilità fra giudice della Corte costituzionale e altre funzioni od impieghi. Noi stiamo per attuare un organo che deve, con i suoi pronunciati, dare il crisma di legittimità a uno Stato costituzionale, a uno Stato di diritto, e abbiamo pertanto quindici giudici che esercitano la più alta funzione giurisdizionale e per i quali è stato assicurato anche un trattamento economico tale da porli al di fuori da qualsiasi preoccupazione

o ristrettezza di vita. È stato assicurato il trattamento del grado primo, cioè del più alto grado della magistratura.

Giustamente, perciò, l'articolo 7 stabilisce delle incompatibilità precise e diremmo generali, vaste, su tutta la linea. Non vi sono esclusioni di sorta: gli avvocati non devono esercitare la professione, gli impiegati di qualsiasi ufficio non devono esercitare le loro funzioni, i magistrati di qualsiasi grado devono essere collocati fuori ruolo. L'eccezione sorge, nella proposta della Commissione, per i professori universitari.

Non voglio drammatizzare questo dibattito. Ricorderò che la questione è stata trattata in modo molto ampio, con vastità di argomenti e con larghezza di ragionamenti dall'una e dall'altra parte. Si è detto, per esempio: è giusto che il professore universitario, a contatto con le necessità della elaborazione del pensiero scientifico, sia portato ad esprimere continuamente la propria opinione e le proprie tesi giuridiche sulle più varie questioni, nella scuola, nei testi e poi debba partecipare ad un organismo in cui la manifestazione anticipata del pensiero, sia pure sul piano dottrinario e teorico, non è compatibile con l'esercizio equilibrato di una così alta funzione?

Si risponde dall'altra parte: perché volete obbligare i giudici della Corte costituzionale ad astenersi da qualsiasi altra attività, anche da lavori scientifici? Qui non si tratta di astensione dal lavoro scientifico; si tratta semplicemente di metterli obbligatoriamente fuori ruolo, cioè di evitare che continuino a praticare l'insegnamento.

Qual è la preoccupazione della Commissione? L'onorevole Leone, il quale intervenne ampiamente nel dibattito dell'altra volta alla Camera, identificò un argomento fondamentale nell'obiezione; ma posto fuori ruolo il professore universitario potrà perdere la sede. E ciò sarebbe grave, non per le conseguenze di carattere personale, ma per la preoccupazione che i maggiori giuristi, professori universitari, non possano accettare con tranquillità di spirito il nuovo incarico, senza il timore di gravi sacrifici nella carriera accademica. Ma io non riesco a comprendere su che cosa sia fondata questa preoccupazione di perdere la sede.

Il professore universitario, che viene assunto a una così alta funzione, è posto fuori ruolo. E se una simile situazione, non è disciplinata in modo chiaro, questo potrà sempre farsi successivamente anche con norme regolamentari. Ma dov'è la norma di legge in cui

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

è stabilito che il professore universitario fuori ruolo perda la sede in cui ha la cattedra? Egli può essere sostituito temporaneamente da un incaricato. Ma, se anche fosse necessario qualche sacrificio da parte del professore universitario, consentitemi di dire che si tratta di un sacrificio minore di quello richiesto agli impiegati, agli avvocati, ai professori in genere. Ed anche i professori universitari possono fare questo sacrificio; quelli fra essi, tuttavia, che non sentono l'altezza della funzione di giudice della Corte costituzionale e non ritengono di fare nemmeno il sacrificio di rimanere pochi anni assenti dall'insegnamento, a me pare che opportunamente non siano chiamati a far parte della Corte e lascino tale funzione a quei docenti universitari che accettano questo sacrificio. Questo sarà un elemento di più per garantire il buon funzionamento della Corte costituzionale. Perché non mi sembra un inconveniente, onorevole Leone, che la selezione avvenga a favore di quegli elementi che antepongano l'altissima funzione di giudice della Corte costituzionale ad ogni altra funzione e siano anche disposti a compiere per essa qualche sacrificio personale. Tutte le altre funzioni o impieghi sono dichiarati incompatibili con la qualità di membro della Corte costituzionale; è bene che anche il professore universitario vada fra i giudici della Corte in condizioni di parità e non in condizioni di privilegio.

Onorevoli colleghi, mi sembra perciò che le preoccupazioni che ci vengono prospettate in questa sede e che noi vogliamo sempre considerare in termini assolutamente generali, non possano essere accettate.

Quando l'onorevole Leone ci dice che la sua preoccupazione si rispecchia sulla buona costituzione della Corte, sulla necessità di avere i migliori elementi nella Corte, noi accettiamo questa sua impostazione; ma osserviamo che essa si ritorce contro di lui, perché la migliore costituzione della Corte è connessa alla designazione di quegli elementi che accetteranno di far parte della Corte costituzionale al di sopra di qualsiasi altra funzione e in condizioni non di privilegio ma di parità.

Né si dimentichi che il più recente orientamento dei nostri lavori legislativi ha affermato in genere un clima restrittivo in materia di incompatibilità e di cumulo di cariche e di stipendi.

TESAURO, *Relatore*. Ma che stipendi!

MARTUSCELLI. Credo che noi dobbiamo oggi concordare che le funzioni di giudice

della Corte costituzionale debbano essere tenute estranee da qualsiasi altra preoccupazione.

Ma, se anche una questione di questo genere non si ponesse in un modo così imponente dal punto di vista generale e morale, se la questione relativa al dissenso insorto fosse opinabile e non già così essenziale come sembra essere per l'onorevole Tesauro, che così ampiamente si sta agitando in questo momento, allora, onorevoli colleghi, mi permetterei di richiamare alla vostra attenzione la necessità che, arrivati a questo punto, un emendamento di importanza non essenziale per il pubblico interesse sia messo da parte, per evitare il pericolo di un insabbiamento definitivo della legge.

Chi vi dice infatti che il Senato sia disposto ad inghiottire gli argomenti dell'onorevole Tesauro, quando li ha già respinti una volta?

Ora, si potrebbe obiettare: se la legge tornava al Senato per un dissenso sull'articolo 4, maggiore era il rischio di un conflitto tra le due Camere sulla opportunità di attuare la Costituzione in un senso o nell'altro; tale rischio sarà minore se il dissenso è di minor rilievo: diamo un contentino ai professori universitari, e il Senato, vedendo la nostra ostinazione, finirà col piegarsi.

Io non lo credo. Anzi, mi permetto di dire che probabilmente il Senato farà proprio il contrario di quello che pensate. È molto probabile che l'opposizione continuerà ad insistere su questo punto, e che coloro che hanno fatto causa comune con la nostra tesi ed hanno determinato in quell'Assemblea uno schieramento di maggioranza contro il gruppo appartenente al partito di governo, insisteranno nella loro opinione.

Allora, che cosa si determinerà? Che, solo per stabilire se un professore universitario debba essere messo fuori ruolo obbligatoriamente oppure a sua facoltà, la Corte costituzionale dovrebbe rimanere ancora una possibilità astratta, un mito al di là da venire e da realizzare.

Io credo che un'assemblea responsabile dei suoi atti non possa non preoccuparsi di una simile eventualità, non possa non preoccuparsi cioè del fatto che, mentre da ogni parte si è dichiarato di voler finalmente varare la Corte costituzionale, la Corte costituzionale in effetti non venga istituita per il dissenso che abbiamo illustrato.

Se il Senato respingerà la tesi della Commissione eventualmente approvata dalla Camera, e stabilirà che il collocamento fuori ruolo del professore universitario chiamato a far

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

parte della Corte costituzionale debba essere obbligatorio e non rimesso alla sua sensibilità e alla sua discrezionalità; se il Senato insisterà sulla sua tesi (e tutto induce a ritenere che lo farà, se già lo ha fatto correggendo altra volta l'analogo testo della Camera, quel testo cioè che la Commissione ripropone nel momento attuale); se questo avverrà, allora ditemi se il termine « ipocrisia », pronunciato in quest'aula e contro il quale protestò l'onorevole Aldo Moro, non sarebbe giustamente richiamato a proposito di coloro che, da un lato insistono sulla necessità di realizzare questo istituto e dall'altro, riproponendo un dissenso che non ha alcun interesse nazionale, insabbiando e distruggono definitivamente la possibilità di realizzare la Corte costituzionale in questa legislatura. (*Applausi all'estrema sinistra*).

LEONE, *Presidente della Commissione*. Per quanto mi riguarda, respingo questa taccia!

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Io non avevo annunciato che non avremmo presentato emendamenti; anzi, dissi chiaramente che, per due o tre punti che ritenevamo di significato tecnico e non politico, avremmo dovuto rinviare il provvedimento al Senato; e, proprio perché si tratta di questioni essenzialmente tecniche, pensavamo — e pensiamo tuttora — che il Senato possa, nello spazio di pochi giorni, approvare la legge.

Per quanto riguarda il merito dell'accettazione del testo della Commissione, debbo dire che sono d'accordo con l'onorevole Leone. Mediante questa limitazione, si verrebbe a limitare il numero dei possibili giudici, proprio tra le persone più qualificate. Perché è una realtà di fatto che vi sono dei professori universitari (e, direi, la maggior parte dei professori universitari) che son legati al proprio insegnamento come a una ragione vitale, per cui sono ben disposti a rinunciare al ben più lucroso esercizio dell'avvocatura ma non a rinunciare all'insegnamento universitario.

Quel che dice l'onorevole Martuscelli, che cioè il giudice costituzionale che sia professore universitario sia vincolato in qualche modo dalle opinioni espresse in sede scientifica e cioè nell'esercizio delle sue funzioni di professore, può certo a prima vista colpire. Questo argomento, se fosse vero, dovrebbe condurre forse a impedire ai giudici della Corte di pensare al di fuori dell'esercizio della loro funzione di giudice, e certamente a impedire di scrivere, di compiere qualsiasi attività scien-

tifica, di esporre il proprio pensiero, il che non è previsto nella legge e sarebbe del resto evidentemente assurdo.

La realtà delle cose è che l'insegnamento universitario è cosa così distaccata, così slegata da ogni vincolo di carattere gerarchico, che non si rende necessario per i professori universitari un collocamento fuori ruolo, il quale può determinare un danno, essenzialmente di carattere sentimentale, tale che il professore universitario potrebbe non essere disposto ad accettare.

Per queste ragioni, che mi sembrano molto chiare, credo che il testo della Commissione debba essere votato con l'emendamento Sailis.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Mi sembra che gli onorevoli Aldo Moro e Leone siano stati, come sempre, estremamente abili nel nascondersi dietro il dito, rappresentato dai motivi tecnici dei quali essi ci hanno parlato. Sappiamo tutti che si tratta di un dito dietro il quale nascondersi è impossibile. Lo sappiamo perché ce lo avete detto voi stessi, o per lo meno ce lo hanno raccontato i giornali che sono portavoce del vostro partito. Sappiamo benissimo che l'approvazione di questo emendamento è il risultato del compromesso raggiunto fra i partiti di centro, essendo la democrazia cristiana in un primo momento decisa a non far passare anche l'articolo 4 ed essendosi poi, all'ultimo, decisa a lasciar passare lo stesso articolo 4 purché passassero...

MORO ALDO. È un'invenzione!

ALMIRANTE. Ella vorrà ammettere che di fronte a quanto succede l'invenzione è così verosimile che io sono tentato a crederla, tanto più che quel che sta succedendo in questo momento in quest'aula era stato previsto dagli inventori del dito per filo e per segno parecchi giorni or sono. Parecchi giorni or sono, infatti, si sapeva, attraverso gli inventori giornalistici, che oggi ella sarebbe intervenuto per dire esattamente quel che ha detto (*Interruzione del deputato Moro Aldo*). Vorrà ammettere che l'invenzione sia credibile. D'altra parte, vorrei dirle che non vi è nulla di male, nulla di scandaloso che voi, partiti di centro, che dovrete affrontare insieme una battaglia elettorale, essendo in piacevole disaccordo su tantissimi problemi, abbiate cercato l'accordo su un problema: questo.

MORO ALDO. Siamo d'accordo senza metterci d'accordo...

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

ALMIRANTE. Per virtù dello Spirito Santo vi siete trovati d'accordo. Comunque non trovo in ciò nulla di scandaloso; quello che francamente disturba è proprio questo nascondersi dietro il dito, perché il vostro ragionamento, dovete ammetterlo, è piuttosto curioso ed incongruente. Voi oggi ci dite che bisogna approvare questo emendamento. Ella dovrà ammettere, onorevole Moro, che voi qui vi fate anche anticipatori del futuro, perché ella poc'anzi ci ha detto quel che farà l'altro ramo del Parlamento (*Interruzione del deputato Moro Aldo*). Vorrà ammettere, onorevole Moro, che un momento fa ella ha detto qui cose che alcuni giorni fa sono state pubblicate da diversi giornali: ad esempio, che l'altro ramo del Parlamento approverà l'emendamento da voi proposto.

Allora, voi vi trovate in questo momento in una strana situazione, perché presentate e pretendete l'approvazione di emendamenti che sono di nessun conto (secondo voi) in quanto avete rinunciato ad un emendamento di gran conto per voi, e annunciate, senza averne la possibilità dal punto di vista legislativo e forse in una forma — direi — scarsamente corretta verso l'altro ramo del Parlamento, che quest'ultimo approverà senz'altro il vostro emendamento. Annunciate che si tratta di una questione di pochi giorni e non avete la possibilità di dirci se il giuoco valga la candela. No, onorevole Moro, non la vale assolutamente: non dal nostro punto di vista, ma dal vostro, dal punto di vista di una maggioranza seria e responsabile, rifare questa piccola battaglia su emendamenti di nessun conto per guadagnare qualche giorno di tempo...

LEONE, *Presidente della Commissione*. Onorevole Almirante, questo punto di vista l'ho sostenuto altra volta e con vigore; non è quindi una invenzione di oggi!

ALMIRANTE. Io non dico che questo emendamento sia un'invenzione di oggi! So benissimo la storia di questo emendamento e dovrà ammettere, onorevole collega, che la questione è politica; non si può quindi sostenere oggi che sia una questione tecnica. Che sia questione politica l'avete detto voi stessi. È sul piano politico che si deve giudicare la validità o meno di questo emendamento, perché, se ci si doveva mantenere, come forse era giusto, sul piano tecnico legislativo, allora non si poteva abbandonare la questione politica posta dall'articolo 4; bisognava avere il coraggio di affrontare da parte vostra la questione nella sua interezza, non mollare di fronte ad alcun compromesso: al-

lora, sì, avevate il diritto di presentare anche questi emendamenti di carattere tecnico-legislativo. Ma, poiché di fronte ad una questione importante avete detto che non si doveva parlare di tecnica (pur trattandosi di una legge di tale rilievo e delicatezza) in quanto doveva prevalere la ragione politica e bisognava far presto, non potete subito dopo presentarvi con una diversa visuale senza peccare di incongruenza.

Pertanto, per i motivi di natura politica che ho chiaramente illustrato (perché io desidero impostare i problemi con chiarezza, non avendo compromessi da salvare con chicchessia), dichiaro che voterò contro questo emendamento perché ritengo assurdo rinviare ancora una volta la legge al Senato per questioni di tal genere.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. È assolutamente indispensabile valutare nella sua interezza la proposta della Commissione, prescindendo dalla questione particolare che è stata trattata e che ha secondaria importanza di fronte alla complessa sistemazione dell'articolo 7.

Come è stato già posto largamente in rilievo nella relazione e come è sfuggito ai colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, la prima modifica che si impone è quella relativa alla disposizione che è stata proposta dal Senato: « I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare altre attività ». Ci troviamo di fronte ad una disposizione che modifica il testo approvato dalla Camera, con il quale si stabiliva che l'impiegato dello Stato nominato giudice della Corte costituzionale non perdeva l'ufficio occupato, ma semplicemente non aveva l'esercizio delle sue funzioni ed era, perciò, collocato fuori ruolo.

Non è possibile accettare la disposizione del Senato, che farebbe perdere ad un impiegato dello Stato nominato giudice della Corte il posto occupato. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

MARTUSCELLI. Questa è un'altra questione.

TESAURO, *Relatore*. Alcuni colleghi rumoreggiano perché non hanno alcuna conoscenza della questione di cui ci stiamo occupando.

MICELI. Ella aspira ad entrare nella Corte. Faccia la stessa dichiarazione che ha fatto l'onorevole Leone!

MARTUSCELLI. Proprio così!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, desidero fare immediatamente una dichiarazione. Gli onorevoli Miceli e Martuscelli hanno fatto una insinuazione di carattere personale che respingo immediatamente. Dichiaro nella maniera più formale e solenne che non ho alcuna aspirazione alla carica di giudice della Corte costituzionale. (*Interruzione del deputato Martuscelli*). L'ho dichiarato a tutti. È una volgarità la vostra; è una indegnità! (*Proteste all'estrema sinistra*).

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Dopo, onorevole Martuscelli. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capalozza.

CAPALOZZA. A me sembra che alle preoccupazioni esposte dall'onorevole Leone abbia risposto in modo molto esauriente e convincente il collega Martuscelli. Io devo aggiungere che il testo del Senato vuole porre, evidentemente, i giudici della Corte costituzionale in una posizione di più severa e radicale autonomia, ciò che indubbiamente non è nel testo che è stato presentato dalla Commissione, che non distacca in alcun modo i membri della Corte costituzionale che siano docenti universitari dalla loro continuità e consuetudine di vita nell'università, e pertanto dai loro rapporti con la pubblica amministrazione.

Anticipando quella che avrebbe dovuto essere una brevissima dichiarazione di voto, io dichiaro che il mio gruppo voterà contro la proposta della Commissione e contro l'emendamento Sailis, così come voterà contro tutte le altre modificazioni proposte dalla Commissione; e voterà contro per gli stessi motivi che hanno ispirato il nostro atteggiamento e la nostra protesta già in sede di lavori della Commissione speciale nella seduta dell'11 dicembre 1952, motivi che io ho ricordato venerdì scorso in quest'aula citando letteralmente le parole che in quella occasione sono state pronunciate dai colleghi Gullo e Targetti. Ciò per evitare, in buona sostanza, che il disegno di legge ritorni ancora una volta al Senato e per fare in modo che finalmente la Corte costituzionale possa entrare al più presto in funzione, ponendo termine ad un sabotaggio che si protrae da troppo tempo e con troppo sfacciata evidenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martuscelli.

MARTUSCELLI. Nel prendere poco fa la parola, io mi ero riferito, evidentemente,

solamente all'emendamento Sailis, perché credevo che si dovesse porre in votazione prima l'emendamento al testo della Commissione e poi il testo stesso. Poiché precede invece la votazione del testo del Senato, aggiungerò alcune osservazioni complementari.

La prima parte del testo del Senato che modifica il testo della Camera è, come diceva il relatore, relativa agli impieghi pubblici o privati o agli uffici, con una formula di questo genere: « I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro ». Ora, dice la relazione che non si comprende per quale ragione dovrebbe essere soppressa quella parte che richiede ai titolari di un qualsiasi impiego o ufficio, pubblico o privato, di essere allontanati non già temporaneamente ma invece definitivamente. Io ho l'impressione che non ci si renda conto dell'importanza della funzione della Corte costituzionale. Come volete che sia garantita la sua altissima funzione, nella sua esigenza di obiettività assoluta e di indipendenza da qualsiasi altro potere od ufficio, se voi nominate giudice della Corte costituzionale un impiegato che momentaneamente si è allontanato ma che continua a dipendere dalla pubblica amministrazione e dopo sei anni dovrà rientrare in seno ad essa? Onorevoli colleghi, lasciate che non approfondisca un argomento così delicato. Mi pare troppo evidente che l'indipendenza, l'autonomia, la funzione stessa della Corte, che deve dare un crisma, come dicevo, di legittimità costituzionale allo Stato, non è compatibile con la permanenza di un rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione.

Si dice: ma allora perché volete che un impiegato perda il suo impiego? Nessuno obbliga l'impiegato ad accettare le funzioni di giudice della Corte costituzionale. L'impiegato posto nella situazione di dover scegliere fra questo altissimo incarico (al quale è assicurata anche una indipendenza economica) e la continuazione della sua carriera sceglierà, e noi avremo con ciò una garanzia di indipendenza ed assieme una garanzia di comprensione dell'altissima funzione da parte degli elementi che l'accetteranno.

Ecco come si giustifica il testo del Senato, che non può essere assolutamente modificato senza snaturare il carattere della Corte costituzionale e senza ammettere la figura di giudici che siano nello stesso tempo apparte-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

menti ad uno dei poteri statali ch'essi devono giudicare.

Ma consentitemi, ora, onorevoli colleghi, di aggiungere un argomento a proposito della questione di cui unicamente mi sono occupato poco fa, cioè dei professori universitari: argomento che credo aggiunga qualche elemento a favore della mia tesi. Se gli impiegati che accettano questa funzione perdono il loro impiego, e gli avvocati la situazione professionale, il professore universitario dovrebbe avere l'altissima situazione di privilegio di non essere nemmeno posto in posizione di sospensione dall'insegnamento per i sei o dodici anni del suo mandato di giudice della Corte costituzionale, senza cioè nessun vero pregiudizio di carriera. Volete che si crei questa grandissima sperequazione? Io credo sia veramente rispondente ai più alti criteri di opportunità per la composizione di questo organismo, ed anche di eguaglianza per quanto riguarda la situazione delle incompatibilità, che gli impiegati rinuncino al loro impiego accettando la funzione di giudice, ed i professori quanto meno consentano ad esser posti fuori ruolo durante il periodo in cui essi sono giudici: essi che, in certo modo, sono anche legati ad una amministrazione centrale dello Stato, che è l'amministrazione della pubblica istruzione. Essi devono quanto meno esser posti fuori ruolo, se si vuole che, come gli altri, siano soltanto ed unicamente giudici della Corte costituzionale.

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Mentre mi dichiaro favorevole all'articolo 7 nel testo pervenutoci dal Senato, devo dirvi che l'emendamento Sailis mi sorprende assai. Esso, nel richiedere che siano collocati fuori ruolo i professori universitari che lo richiedano, si basa sul presupposto che vi sia chi, per ragioni di sensibilità morale, faccia tale richiesta e chi non debba farla per carenza di sensibilità. A chi difetta di sensibilità morale dovremmo, dunque, concedere un vantaggio materiale.

Partendo — come si dovrebbe — dal presupposto che tutti gli appartenenti alla Corte costituzionale debbano avere uguale sensibilità morale, trovo perfettamente superfluo l'emendamento Sailis. Io non voglio fare insinuazioni, ma, dal momento che è già in atto una legge sulle incompatibilità parlamentari, voluta anche da questa Camera nonostante l'opposizione di una parte dei suoi membri, penso che la Camera stessa si debba mantenere su

una linea di rigidezza respingendo l'emendamento di cui si tratta, a meno che non si verifichi la fortunata ipotesi del ritiro dell'emendamento stesso da parte dei suoi presentatori.

FLETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLETTA. Non sono amante della polemica per la polemica, e neppure ho l'abitudine di ripetere argomenti che furono trattati con ampiezza e competenza. Ma qui occorre essere chiari e precisi: perché dobbiamo creare ai professori universitari una posizione di privilegio?

LEONE, *Presidente della Commissione*. In che consisterebbe il privilegio?

FLETTA. Perdoni, ma è proprio così. Si vuole mettere in disparte gli altri dipendenti statali per il tempo di appartenenza alla Corte appunto per sottrarli ad ogni ingerenza gerarchica o collegiale e salvaguardarne la indipendenza: perché non fare altrettanto con i professori universitari, i quali, secondo l'onorevole Leone, dovrebbero perennemente rinfrescare la propria cultura nelle pure linfe dell'insegnamento? Passi l'immagine poetica, ma la realtà pratica mi sembra assai diversa, essendo il professore universitario membro di un corpo d'insegnanti che ha un proprio senato accademico e un rettore che sovrasta un collegio di docenti, il quale osserva e conserva tradizionalmente un certo indirizzo dottrinario che difficilmente consente a chi ne è parte di non subirne l'influenza. E tenete presente che si tratta nel nostro caso di giuristi, cioè di banditori di discipline che trovano largo riscontro nella vita pubblica, incidendo sia pure indirettamente nella maggior parte degli istituti in cui si esprime la vita dello Stato. Piuttosto sarà bene intendersi sulla portata della frase: saranno collocati fuori ruolo. Se è giusto che fino a quando sono alla Corte restino sospesi dalle loro abituali funzioni per i motivi che ho detto, non meno giusto è garantire ai professori, che cessano di farne parte, la ripresa del posto precedentemente occupato nell'insegnamento. Dunque occorre una migliore e più esatta formulazione dell'articolo 4.

Devo anche soggiungere che non bisogna credere che i membri della Corte abbiano molto tempo disponibile. Basta leggere l'articolo 134 della Costituzione per convincersi che, se anche, com'è da augurarsi, non venisse mai in discussione la materia di cui al terzo comma, che contempla vere e proprie ipotesi delittuose, molto da fare procureranno le controversie concernenti le legittimità costituzio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

nali e i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e tra lo Stato e le regioni quando fossero costituite. Un lavoro immane, che subirà incalcolabili accrescimenti, destinato a gravare su di una magistratura composta con elementi in numero alquanto limitato.

Da ultimo ritengo che l'emendamento Sailis-Codacci-Pisanelli sia inaccettabile: è mai possibile che un membro della Corte, sia esso giudice in attività di servizio o professore universitario, chieda di essere posto fuori ruolo quando gli altri suoi colleghi si comportino in modo ben diverso? Come potremmo supporre che vi sia qualcuno, disposto a diminuirsi rispetto ai colleghi, il quale, forse meno provvisto di sensibilità politica e morale, considerasse di poter egualmente assolvere entrambi i compiti affidati? L'inciso proposto rimarrebbe senza effetto o quanto meno produrrebbe disparità di condizioni; per tale motivo noi daremo voto contrario.

FODERARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FODERARO. Ho presentato un emendamento il quale tende ad escludere che i professori universitari che richiedano di rimanere nei ruoli possano percepire due stipendi. Quindi, qualora il professore universitario intenda rimanere nei ruoli, deve optare per uno dei due stipendi, ed evidentemente opererà per quello maggiore.

Siccome si è detto in quest'aula, anche poc'anzi dall'onorevole Fietta, che il professore universitario deve espletare l'incarico di componente la Corte costituzionale con spirito di sacrificio, e poiché da qualche parte della Camera pare si sia criticato il professore universitario per il fatto che verrebbe a percepire due stipendi, per togliere ogni dubbio e quindi moralizzare in modo perfetto la questione proporrei che, accogliendosi l'emendamento Sailis, si aggiunga che in ogni caso il professore universitario componente la Corte costituzionale percepisca soltanto lo stipendio maggiore.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le raccomando di non intrattenersi su ciò di cui ha già parlato.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Cercherò di non farlo. Vorrei richiamare l'attenzione sul terzo comma dell'articolo 7 nel testo proposto dalla Commissione, perché esso ha dato occasione, anche all'onorevole Fietta, di fare alcuni rilievi che occorre rettificare. I giudici della Corte costituzionale che sono impiegati dello Stato o di enti pub-

blici sono collocati fuori ruolo. Gli onorevoli Fietta e Martuscelli...

FIETTA. Ho citato l'articolo 134 della Costituzione.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Ella si è occupato anche di questo. Vedrà che io ho bene interpretato il suo pensiero, onorevole Fietta. Dicevo che gli onorevoli Fietta e Martuscelli hanno osservato che nel terzo comma noi fissiamo una situazione di disparità con i professori universitari. Ma a che cosa si riferisce il terzo comma, quando parla di impiegati dello Stato o di enti pubblici? Torniamo alla Costituzione: quali sono le categorie da cui promanano i giudici della Corte costituzionale? Sono i magistrati, i professori universitari di ruolo e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. Il che importa o che gli impiegati dello Stato non esistono affatto, e quindi la formula della Commissione potrebbe essere errata; o che vi sia qualche categoria di impiegati dello Stato da cui possono promanare i giudici della Corte. Se non vi sono categorie da cui vengono eletti i membri della Corte costituzionale impiegati dello Stato, allora va rettificata la formula della Commissione, la quale avrebbe una spiegazione storica.

Può darsi che la Commissione, nella sua prima formulazione, volesse accennare ai magistrati, che in quel tempo erano considerati ancora impiegati dello Stato perché non avevano ancora ottenuto lo sganciamento. È quindi possibile che, parlandosi di impiegati dello Stato, in ipotesi astratta costoro non siano che avvocati dello Stato o magistrati; ma i magistrati non sono più impiegati dello Stato, e, allora, vi sarebbe un'unica ipotizzazione: gli avvocati dello Stato. Ritengo che il testo della Costituzione possa riferirsi anche agli avvocati dello Stato, perché si tratta sempre di avvocati, anche se esercitano la professione con una particolare posizione giuridica. Vedo che l'onorevole ministro della giustizia dissente. Sarò felice se il problema verrà risolto, anche se in contrasto con la mia posizione. Comunque, è bene che esso sia sorto, sia pure incidentalmente.

Ora, se la formula della Commissione si riferisce, per caso, agli avvocati dello Stato (ed è l'unica ipotizzazione che si può fare), è chiaro che gli avvocati dello Stato chiamati a far parte della Corte costituzionale non possono mantenere anche le funzioni di avvocati dello Stato, perché sorgerebbe una questione di incompatibilità: essere, cioè, avvocati dello Stato e come tali essere chiamati, per effetto di questa legge, a rappresentare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

lo Stato nelle questioni che riguardano provvedimenti aventi forza di legge emanati dall'esecutivo.

Ora si spiega il terzo comma e si spiega anche il quarto. Vorrei ora segnalare alla Camera l'emendamento che molto opportunamente (per quanto fosse superfluo, perché la norma è già contenuta nell'articolo 12 formulato dal Senato) ha presentato l'onorevole Foderaro affinché non si ritenga che quelli che come me hanno sostenuto la posizione tendente a non collocare fuori ruolo i professori universitari pensassero ad una forma di privilegio economico. Il fatto che essi siano tenuti a ricevere un solo stipendio, dimostra che si tratta di conservarli nelle funzioni in considerazione del carattere ideale delle funzioni medesime.

E vorrei fare un solo rilievo per quanto riguarda il riferimento fatto dall'onorevole Fietta e da altri alla necessità di sganciare il professore universitario dall'esecutivo. Onorevoli colleghi, bisogna stare attenti alla formulazione del Senato. Anche se voi votaste la formula del Senato, sia chiaro che il collocamento fuori ruolo del professore non significa altro che esonero dall'obbligo dell'insegnamento, ma significa anche conservazione di tutte le prerogative e dei diritti accademici. Pertanto il professore fuori ruolo — e lo segnalo affinché il testo non sia formulato affrettatamente e non dia luogo agli inconvenienti contro i quali voi, oggi, intervenite — può essere preside di facoltà e componente di commissioni di concorso. Il guardasigilli potrà nominare domani un professore fuori ruolo componente di commissione di concorso.

Se fosse approvata la formulazione del Senato, per i professori universitari si creerebbe una strana situazione, perché il collocamento fuori ruolo dei professori universitari toglierebbe l'unica vera libertà, che è quella dell'insegnamento, lasciando tutte le altre attribuzioni, prerogative e diritti accademici.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento Foderaro, che chiarisce la portata dell'emendamento Sallis.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Signor Presidente, ho la sensazione che qui si vadano confondendo due posizioni diverse: quella relativa al merito di questo articolo, che in certo senso è materia opinabile, e la posizione politica quale è stata prospettata dagli onorevoli colleghi della sinistra e, anche a destra, dall'onorevole Almirante.

Qui si pone questo problema: si deve o meno rinviare questa legge al Senato? Quindi si pone un problema essenzialmente politico, ritenendo che sia determinante questa valutazione circa l'opportunità o meno di rinviare la legge al Senato.

Ora, questo articolo 7 che abbiamo considerato e dibattuto non mi pare il più adatto per saggiare questa volontà della Camera e la opportunità politica di rinviare questa legge al Senato per un nuovo parziale esame. Su questo punto vi sono posizioni diverse ed io riconosco che probabilmente, considerato soltanto a sé, l'articolo 7 non è di tale portata tecnica che lo si debba necessariamente rinviare al Senato.

Per altro, vi è un altro articolo di questa legge, cioè l'articolo 48, nel quale si presenta a mio parere la categorica necessità della modifica del testo del Senato e conseguentemente del rinvio della legge al Senato. Ciò in quanto nell'articolo 48 è prevista una situazione che può non realizzarsi, cioè la presenza necessaria di tutti i giudici quando la Corte sia costituita in Alta Corte di giustizia nel giudizio a carico delle altissime cariche dello Stato. Ora, a nostro parere, almeno l'articolo 48 deve essere necessariamente modificato per impedire che la Corte in questa sua funzione giudicante, che è la più delicata che si possa immaginare, sia posta in condizioni di non poter funzionare e ciò o per una ragione obiettiva o anche magari per l'intenzione malevola di qualcuno dei suoi componenti.

Mi pare che nel valutare l'opportunità del rinvio della legge al Senato si debba soprattutto valutare l'articolo 48 e non già l'articolo 7 che si presenta in realtà piuttosto opinabile e di una portata tecnica, nelle modifiche che si approntano, certamente inferiore alla portata delle modifiche che noi proponiamo per necessità di cose all'articolo 48.

Se poi in sede di articolo 48 fosse approvato dalla Camera il criterio del rinvio al Senato, con più tranquilla coscienza potremmo giudicare la materia proposta nell'articolo 7 e negli altri due punti nei quali noi, per ragioni tecniche non di straordinaria importanza come per l'articolo 48, chiediamo una modifica.

Quindi la mia proposta, signor Presidente, è che la Camera sia chiamata a giudicare sul rinvio della legge al Senato con riguardo all'articolo 48, che è veramente d'importanza fondamentale e che permette di fare una scelta sulla base di una valutazione serena delle conseguenze che deriverebbero dal-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

l'accoglimento del testo proposto dal Senato. Secondo la posizione assunta sull'articolo 48, si prenderebbe posizione sugli altri punti. Allora, qualora l'articolo 48 fosse modificato rispetto alla tesi del Senato, con più serenità e sulla base di un criterio puramente tecnico gli onorevoli colleghi si orienterebbero nella loro decisione relativa all'articolo 7 e agli altri articoli per i quali proponiamo modifiche. Se invece l'articolo 48 fosse approvato nella formula del Senato, probabilmente anche questa approvazione sarebbe manifestazione della intenzione della Camera di approvare senz'altro, così, il testo di legge: avendo la Camera approvato questo punto, che certamente è più grave, sarebbe logico che lasciasse passare anche altri punti di minore importanza.

La mia preghiera, signor Presidente, è che si accantonino, per il momento, gli altri articoli controversi e si voti l'articolo 48.

PRESIDENTE. Non posso condividere la sua tesi, onorevole Moro. In questo momento si deve decidere non su di una questione pregiudiziale di principio e cioè sul rinvio o meno del disegno di legge al Senato, ma sul merito della prima fra le varie modificazioni proposte. È evidente che sulle possibilità di una tempestiva approvazione della legge influirà, oltre che la rilevanza, il numero degli emendamenti che la Camera riterrà di far propri.

La proposta Moro, esaminata sotto questo profilo, non ha alcuna efficacia pratica, tanto più che le difficoltà che preoccupano l'onorevole Moro possono essere superate dal metodo di votazione che io proporrò, chiedendo alla Camera di scegliere fra testo del Senato e testo della Commissione.

Qualora la Camera dovesse optare per quest'ultimo, sarebbero posti in votazione gli emendamenti Sailis e Foderaro.

La Commissione è d'accordo su questo?

TESAURO, *Relatore*. Ritengo che, prescindendo dalla questione particolare che riflette i professori universitari, non vi possa essere alcuno nella Camera, a qualunque gruppo appartenga, qualunque sia la sua posizione politica, qualunque sia la sua idea personale, che ammetta la possibilità di approvare l'articolo 7 nel testo del Senato.

Lo leggo, perché la Camera abbia la visione netta e precisa del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, evidentemente per errore materiale.

Si leggeva nel testo della Camera: « L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio, anche indiretto, di

attività professionali, commerciali o industriali, nonché con lo svolgimento delle funzioni relative a qualunque ufficio pubblico ». Il Senato, invece, non ha escluso la possibilità dell'esercizio, ma ha dichiarato, con una norma di carattere generale, che: « I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati... ». Accettando questa norma si arriverebbe all'assurdo che il giudice della Corte costituzionale, per il solo fatto che è nominato, perde definitivamente l'ufficio già ricoperto.

GULLO. Chi lo obbliga? Ci faccia un esempio.

TESAURO, *Relatore*. Un esempio ve l'ha già fatto l'onorevole Leone. Un avvocato dello Stato... (*Interruzione del deputato Gullo*).

PRESIDENTE. Onorevole Tesauro, veda di non raccogliere le interruzioni.

TESAURO, *Relatore*. Dirò subito alla Camera che noi abbiamo, nel nostro ordinamento costituzionale-amministrativo, una serie di impieghi pubblici che sono compatibili con l'esercizio di un'attività professionale. Abbiamo, innanzi tutto, l'istituto dell'avvocatura dello Stato. L'avvocato dello Stato è, senza dubbio, un avvocato abilitato a svolgere la sua attività professionale per determinate cause ed è nello stesso tempo.. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è affatto vero!

TESAURO, *Relatore*... un impiegato dello Stato. L'avvocato dello Stato, può, inoltre, rappresentare in giudizio lo Stato svolgendo attività di procuratore, come qualunque altro procuratore iscritto nell'albo dei procuratori.

GULLO. Non è esatto.

TESAURO, *Relatore*. Io invito gli onorevoli colleghi che sono di parere contrario, specie i colleghi che hanno avuto l'onore di partecipare ai lavori dell'Assemblea Costituente, a riconoscere che essi concorsero a emanare la norma in virtù della quale possono essere nominati giudici della Corte costituzionale non solamente i liberi esercenti, ma anche gli avvocati dello Stato. Questa situazione risulta in modo inequivocabile anche dal chiaro dettato della Costituzione. L'articolo 135 della Costituzione dice, invero, testualmente «e gli avvocati dopo venti anni di esercizio ». Di fronte a questa disposizione non è possibile accogliere una interpretazione per la quale gli avvocati che esercitano il loro mandato per nome e per conto dello Stato siano esclusi dalla nomina a giudici della Corte costituzionale, mentre possono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

essere nominati coloro che esercitano il mandato per nome e per conto di privati. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Questa limitazione non fu posta dall'Assemblea Costituente nel momento in cui venne formulato l'articolo 135 della Carta costituzionale. Sarebbe, quindi, manifestamente arbitrario porre oggi la limitazione. Potranno, eventualmente, alcuni colleghi rilevare (ed io potrei essere anche d'accordo) che la situazione di chi è ad un tempo impiegato dello Stato e avvocato può determinare delle difficoltà. Oltre gli avvocati dello Stato, che esercitano la professione in nome e per conto dello Stato, esistono nel nostro ordinamento altri avvocati, che esercitano la professione in nome e per conto di enti pubblici di cui sono impiegati. Basta ricordare gli avvocati dell'Istituto della previdenza sociale, della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, che esercitano il loro mandato limitatamente all'ente pubblico al quale sono legati da rapporto di impiego.

Quando, pertanto, noi ci troviamo di fronte ad una norma della Costituzione, la quale per la nomina di giudici della Corte costituzionale richiede l'esercizio dell'avvocatura per venti anni, io mi domando se è possibile distinguere tra avvocati che sono impiegati dello Stato o di altri enti pubblici e avvocati che sono privati professionisti.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Della professione di avvocato, non dell'avvocatura; è cosa molto diversa.

TESAURO, *Relatore*. Signor ministro, sarà opportuno leggere il testo della Costituzione: «dopo venti anni di esercizio». Gli avvocati dello Stato sono avvocati che esercitano la professione in nome e per conto dello Stato, come la esercitano gli altri avvocati per conto dei privati.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esercitano l'attività di avvocato, non la professione. (*Commenti*).

LEONE, *Presidente della Commissione*. Non sono d'accordo con lei, onorevole guardasigilli. Non sia così sicuro di questa sua interpretazione.

TESAURO, *Relatore*. Credo di essere in buona compagnia, onorevole ministro.

Ella, indubbiamente, può avere la sua opinione, innanzi alla quale tutti ci inchiniamo, perché conosciamo il suo intelletto e la sua cultura. La mia opinione, però, è fondata sulla legge. La legge istitutiva dell'avvocatura dello Stato qualifica, invero, coloro che assumono l'impiego presso l'avvocatura «avvocati» e «procuratori». E le varie disposi-

zioni della legge sull'avvocatura dello Stato prevedono il modo di esercizio dell'attività di avvocato o di procuratore.

Mi dica, signor ministro, come è compatibile la disciplina legislativa ricordata con l'interpretazione limitatrice, che ella vorrebbe dare della disposizione dell'articolo 135.

Indubbiamente, tutte le opinioni sono sostenibili e degne di attenzione. Però, io mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la mia opinione trova conforto nella legge. E se qualcuno è di diverso avviso vorrei che mi dimostrasse l'insussistenza delle disposizioni legislative da me ricordate.

Secondo il mio convincimento, pertanto, è assolutamente indispensabile precisare che la carica di giudice della Corte costituzionale non è incompatibile con il fatto di avere un altro ufficio pubblico, ma solo col fatto di esercitare le funzioni che alla carica sono inerenti. Il testo della Costituzione è quanto mai preciso: «L'ufficio di giudice è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato». Per gli avvocati dello Stato si deve impedire l'esercizio della loro attività, ma non si deve stabilire che essi perdano l'impiego in modo da non poterlo riprendere la momento della cessazione dalla carica.

Esaminiamo ora la questione relativa ai professori universitari.

Va, anzitutto, posto in rilievo che l'onorevole Fietta ha dato la prova tangibile e documentale che l'insinuazione fatta, che vi sarebbe stato un accordo tra i gruppi politici di maggioranza per far sì che questa legge ritorni al Senato, non esiste. Egli, con il suo intervento, ha dimostrato che i socialdemocratici hanno sostenuto la necessità di mantenere ferma la formulazione del Senato. Non è consentito, perciò, parlare di accordo o di ipocrisia di fronte alla mancanza assoluta di qualsiasi intesa fra i partiti così detti di maggioranza.

Va, altresì, precisato che non è il caso di preoccuparsi di stabilire, in modo particolare, come vorrebbe l'onorevole Foderaro, che è vietato il cumulo degli stipendi. È stata già approvata una disposizione, contenuta nell'articolo 12 (sul quale non si è avuto alcun dissenso fra la Camera ed il Senato), in virtù della quale è stabilito indistintamente per tutti i giudici della Corte costituzionale, quindi anche per i professori universitari, che il trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno — nella sua qualità di funzionario dello Stato o di altro ente pubblico, in servizio o a riposo — aveva prima di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

essere giudice della Corte costituzionale. Questa disposizione evidentemente elimina ogni insinuazione e non consente di parlare di immoralità, nè di cumulo di prebende.

La questione dei professori universitari va guardata con grande serenità ed obiettività. Mi dispiace solo di essere anch'io professore universitario, il che forse non mi consente di spiegare tutta la energia che forse sarebbe necessaria per convincere i colleghi della fondatezza della tesi accolta dalla Commissione e dalla maggioranza della Camera dei deputati. Posso, però, parlare con assoluta libertà perché, come ho già dichiarato, non sono fra i tanti tormentati aspiranti alla Corte costituzionale, sia per ragioni strettamente personali, sia perché come studioso, come uomo politico e come cittadino ho delle grandi perplessità per questa nuova istituzione.

La questione relativa ai professori universitari nominati giudici della Corte costituzionale, secondo la mia opinione, già fu affrontata e risolta dall'Assemblea Costituente nel momento in cui fu formulata la disposizione dell'articolo 135. In clima diverso da quello di oggi — ed in cui, forse, si vedevano i professori universitari sotto altro profilo, mirandosi ad assicurare la collaborazione della nuova istituzione — fu stabilito in modo tassativo che i giudici della Corte costituzionale dovessero essere scelti tra i magistrati anche a riposo, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio. Con questa norma la Carta costituzionale sancisce la compatibilità tra la carica di giudice della Corte costituzionale e l'ufficio di professore universitario; inoltre, mentre per gli avvocati stabilisce che è vietato l'esercizio della attività professionale; per i professori universitari non pone alcun divieto per l'esercizio del loro ufficio. Non credo, perciò, che sia possibile con legge ordinaria modificare una norma della Costituzione vietando al giudice della Corte costituzionale l'esercizio dell'attività di professore universitario. In ogni caso penso che non sia possibile stabilire che egli vada fuori ruolo, perdendo, di conseguenza, il posto di ruolo già occupato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma allora anche per i magistrati.

TESAURO, *Relatore*. Indubbiamente anche per i magistrati va in modo particolare valutata la situazione.

MARTUSCELLI. I magistrati dovrebbero fare contemporaneamente le due cose?

TESAURO, *Relatore*. È necessario aver presenti le disposizioni legislative in materia,

che regolano lo stato giuridico dei magistrati e dei professori universitari.

Il magistrato messo fuori ruolo può essere, in ogni momento, restituito nei ruoli organici. Il professore universitario collocato fuori ruolo, allo stato attuale della legislazione, ove non fosse inserita alcuna disposizione particolare in questa legge o non fosse disposto diversamente in seguito, perderebbe il suo posto di ruolo e non potrebbe più rioccuparlo all'atto della cessazione della carica. Occorre conoscere la legislazione, la quale pone il professore universitario in una posizione giuridica profondamente diversa da quella degli altri impiegati. (*Interruzione del deputato Martuscelli*). Per favore, si aggiorni; ma non faccia, per ragioni personali, sempre gli stessi interventi.

I professori universitari, nel momento in cui sono messi fuori ruolo, lasciano, per ciò stesso, il loro posto di ruolo, che è immediatamente disponibile e può, di conseguenza, essere occupato da altri...

CESSI. E la posizione del ministro professore universitario non è la stessa?

TESAURO, *Relatore*. Onorevole Cessi, è precisamente il trattamento che è fatto al professore universitario, che è nominato ministro, che deve illuminare e guidare nella valutazione particolare della questione della posizione da riservare ai professori universitari nominati giudici della Corte costituzionale. (*Interruzioni del deputato Cessi*). Il professore universitario nominato ministro non è posto fuori ruolo, ma conserva il suo posto di ruolo.

Per tutte le ragioni prospettate, se la Camera volesse, in conformità del Senato, disporre che i professori universitari non possono esercitare la loro funzione quando sono investiti della carica di giudici della Corte costituzionale, dovrebbe, in ogni ipotesi, modificare la disposizione legislativa tenendo presenti le disposizioni speciali che regolano la materia. Io ho fede, però, che la Camera vorrà mantenere ferma la disposizione già in precedenza approvata, uniformandosi ai principi che in modo inequivocabile hanno ispirato la Carta costituzionale.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io avevo in animo di fare una brevissima dichiarazione, limitandomi a quelle che sarebbero state le decisioni delle Camere. Sono però portato ad altre dichiarazioni relative a talune posizioni particolari.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Ritengo per vero che la formula proposta dalla Commissione, là dove si accenna agli impieghi pubblici e privati, non sia una formula perfetta, perché a mio avviso potrebbe ritenersi esclusa dalla Costituzione, la quale prevede tre categorie dalle quali si possono scegliere i giudici della Corte costituzionale: magistrati, professori, avvocati. Per i magistrati e per i professori abbiamo visto che si provvede particolarmente. Debbo lamentare, onorevole relatore, che nel testo della Commissione i magistrati siano stati messi alla rinfusa con gli impiegati, mentre era necessario almeno su questo mantenere il testo del Senato, perché la formula era molto più precisa, riferendosi a magistrati in attività di servizio o in pensione.

Voglio ritenere che sia stata una omissione involontaria, perché non credo che la Commissione non abbia voluto distinguere proprio i magistrati che sono stati sganciati e messi in una situazione particolare.

TESAURO, *Relatore*. D'accordo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi è invece questione relativamente a due categorie di avvocati: gli avvocati dello Stato e gli avvocati che esercitano esclusivamente per determinati clienti come sarebbe l'avvocato del Banco di Napoli o l'avvocato della previdenza sociale e simili. Io ritengo che per entrambe queste categorie la situazione imponga necessariamente la cessazione dall'ufficio, anche se si può concedere con una interpretazione larga, che ne ammetta la nomina ove abbiano il requisito dell'esercizio dell'attività per venti anni.

SCOCA. È una opinione personale. Sarebbe bene non pregiudicare la interpretazione. Ella ha già sostenuto che la norma costituzionale si interpreta con legge costituzionale. Sarebbe opportuno non pregiudicare la questione con apprezzamenti personali.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando si parla di « impiegati », io dico che quella formula non ha ragione di essere. Qui non si tratta di interpretare; si tratta di decidere se dobbiamo aggiungere al testo della Costituzione una categoria la quale non è compresa. Possiamo lasciare la parola « avvocati » e rinviare la decisione se vi rientrino o meno gli avvocati dello Stato; ma introdurre una formula di impiegati, che non è prevista dalla Costituzione, non mi pare opportuno.

Ad ogni modo, onorevole Scoca, ella non può pensare che sia lecito pregiudicare una tesi quando si sostiene ciò che ella ritiene giusto e non sia lecito pregiudicarla quando si sostiene ciò che a lei non pare giusto.

LEONE, *Presidente della Commissione*. Ma ella parla con l'autorità del ministro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E siccome era stato sostenuto che gli avvocati dello Stato erano tra coloro che sono ammessi e per i quali si verrebbe a consentire la conservazione dell'ufficio, evidentemente come aveva diritto prima taluno di sostenere questa tesi, avrà diritto il ministro della giustizia, per l'appunto preposto alla professione di avvocato, di esprimere il proprio pensiero al riguardo.

SCOCA. Io ho detto che non mi parrebbe opportuno. Ella potrà avere le opinioni che vuole, ma, qui, ella parla come ministro.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche come ministro.

È stato sostenuto dall'onorevole Tesauro, o da altri, che per entrare nell'avvocatura dello Stato è necessario aver sostenuto gli esami da procuratore. Credo che l'onorevole Scoca mi dirà che questo non è necessario.

TESAURO, *Relatore*. È un requisito indispensabile.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se uno entra nell'avvocatura dello Stato attraverso la magistratura, non è più necessario che abbia dato l'esame di procuratore legale. (*Interruzione del relatore Tesauro*).

Nemmeno è confacente né esatto dire che gli avvocati dello Stato sono iscritti nell'albo. Essi sono elencati a fianco dell'albo, ma fuori di esso. Come si può dire che un avvocato dello Stato eserciti la professione (cioè che sia un professionista, parola questa che implica un concetto di indipendenza) anche se esercita — e quanto magnificamente lo sappiamo tutti — l'avvocatura?

Vi è naturalmente una ragione nel fatto che la Costituzione abbia espressamente indicato per la scelta dei giudici costituzionali le tre categorie dei magistrati, dei professori universitari e degli avvocati non legati — o almeno non legati più — a vincoli impiegatizi. Si tratta, infatti, di tre categorie che debbono godere di una sostanziale indipendenza, mentre è noto che l'avvocato dello Stato è legato da una disciplina che non hanno gli avvocati che esercitano la libera professione.

Ma vi è di più: l'articolo 20 della legge in esame stabilisce che nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale « il Governo, anche quando intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto ». Accettando la tesi del relatore potrebbe avvenire il caso di chi continua ad

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

essere sostituito avvocato dello Stato e sieda come giudice in una causa difesa dall'avvocato generale. Evidentemente, vi è una incompatibilità di fatto e nessuno, credo, può negare la necessità o l'opportunità di evitare una situazione del genere che urta contro tutto l'ordinamento della professione, contro lo spirito e la lettera della legge e contro la necessità del sistema. Ad ogni modo, questo è un punto che può benissimo restare impregiudicato eliminando il richiamo agli impiegati e lasciando il richiamo agli avvocati, che ritengo debbano però, quando sono giudici, essere avvocati soltanto, e non avvocati con un rapporto sospeso ma permanente di dipendenza.

Ho naturalmente dovuto ribattere questo perché qui è stata fatta un'osservazione che mi è parsa in senso opposto e ho creduto opportuno che non restasse senza risposta. Ma confermo invece recisamente che, se il testo della legge dovesse ritornare al Senato, perché si approva il testo della Commissione, è necessario che si rettifichi per quanto riguarda i magistrati, distinguendo i magistrati in attività di servizio o a riposo.

Per quanto riguarda la questione dei professori, dichiaro di rimettermi a quelle che saranno le decisioni della Camera.

PRESIDENTE. Esaminando i due testi che sono stati oggetto della discussione, appare evidente la diversa impostazione: secondo il Senato, non si può assumere né conservare alcun ufficio di carattere pubblico, fatta eccezione per i magistrati e per i professori universitari, per i quali è considerata la posizione fuori ruolo; per la Commissione, è considerato compatibile l'assumere o il conservare, incompatibile solo l'esercizio.

Chi accoglie il primo comma della Commissione accoglie la tesi che l'ufficio pubblico possa essere o assunto o conservato, ma non esercitato; chi respinge il comma della Commissione accoglie il testo del Senato, per il quale la incompatibilità vale anche per l'assunzione e per la conservazione.

Ritengo opportuno, per la chiarezza, votare il primo comma del Senato. Se questo sarà approvato, resteranno assorbiti il primo e il secondo comma del testo della Commissione; se non sarà accolto, si intenderà approvato il primo comma della Commissione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sul primo comma del testo del Senato è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Martu-

scelli, Natoli, Grazia, Miceli, Gallo Elisabetta, Bottonelli, Baldassari, Rossi Maria Maddalena, Natali Ada, Ravera Camilla, Chini Cocoli Irene, Ricci Giuseppe, Gullo, Laconi e Giolitti.

Indico pertanto la votazione nominale sul primo comma dell'articolo 7 del testo del Senato, avvertendo che, in caso di reiezione, si intenderà accolto il primo comma del testo della Commissione:

« I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Dugoni. Si faccia la chiama.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GHIOSTERGI**

CECCHERINI, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Amadei Leonetto — Ambrico — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Arcaini — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Barbieri — Barontini — Basso — Bavaro — Bellato — Belloni — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bernieri — Bertinelli — Bettiol Francesco — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bima — Bogoni — Bonomi — Borellini Gina — Bottonelli — Breganze — Brusasca — Bucciarelli Ducci.

Calasso Giuseppe — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Caserta — Castelli Avolio Giuseppe — Cavazzini — Ceccherini — Cerreti — Cessi — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Cocoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Colasanto — Concetti — Coppi Ilija — Corona Giacomo — Corsanego — Cotellessa — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Amico — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De Martino Francesco — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Vittorio — Donati — Donatini — Ducci — Dugoni.

Fabriani — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferreri — Fietta — Fora.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Toniotti Erisia — Geraci — Ghislandi — Giolitti — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Gullo.

Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Laconi — La Rocca — Larussa — Liguori — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longo — Lozza.

Malagugini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marchesi — Martuscelli — Massola — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Mondolfo — Montagnana — Montelatici.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella.

Olivero — Orlando.

Pacati — Paganelli — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Perlingieri — Perrone Capano — Pesenti Antonio — Pieraccini — Pignatelli — Pirazzi Maffiola — Polano — Puccetti — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Re-scigno — Ricci Giuseppe — Roberti — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Rumor — Russo Perez.

Saccenti — Saggini — Sala — Sammartino — Sampietro Umberto — Sansone — Santi — Scalfaro — Scappini — Semeraro Santo — Serbandini — Simonini — Spoleti — Stuani — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Tomba — Torretta — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Veronesi — Viale — Viola — Viviani Luciana — Vocino.

Walter.

Zanfagnini Umberto.

Rispondono no:

Amatucci — Ambrosini — Avanzini.

Balduzzi — Boidi — Bolla.

Cagnasso — Caiati — Casoni — Cecchini Lina — Coccia — Codacci Pisanelli — Conci Elisabetta — Cremaschi Carlo.

De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Michele — De Palma. Ermini.

Federici Agamben Maria — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fina — Foderaro — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Geuna — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Guerrieri Emanuele.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Lecciso — Leone Giovanni — Leoni Giuseppe — Lizier — Lombardi Colini Pia — Longoni.

Marazza — Marconi — Marengi — Marotta — Marzarotto — Meda Luigi — Melloni Mario — Micheli — Molinaroli — Momoli — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco.

Numeroso.

Pecoraro — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pierantozzi — Poletto.

Quarello.

Reposi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti.

Sabatini — Sailis — Scaglia — Schiratti — Scoca — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Spiazzi — Stella.

Taviani — Terranova Corrado — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Tommasi — Tundo.

Vicentini Rodolfo.

Zaccagnini Benigno.

Si sono astenuti:

Bartole.

Coppi Alessandro.

Germani — Gorini.

Palenzona.

*Sono in congedo:**per motivi di famiglia:*

Adonnino.

Bettiol Giuseppe — Borioni — Borsellino — Burato.

Cara.

Helfer.

Lizzadri.

Manzini.

Pastore.

Russo Carlo.

Salizzoni.

Tosi — Turco.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

per motivi di salute:

Alessandrini — Alicata.
Berti Giuseppe fu Giovanni — Bontade
Margherita — Bovetti.
Salvatore.

per ufficio pubblico:

Benvenuti.
Gui.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti	300
Votanti	295
Astenuti	5
Maggioranza	148
Hanno risposto <i>sì</i>	205
Hanno risposto <i>no</i>	90

(La Camera approva).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Nella seduta di domani sarà posta all'ordine del giorno la votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza per il 1953.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei dirigenti il commissariato di pubblica sicurezza di Petralia Sottana a causa del loro intervento nella campagna elettorale a fianco della lista democristiana ed alleati. I dirigenti il commissariato di pubblica sicurezza, infatti, partecipano alle riunioni del Comitato civico e della direzione locale della democrazia cristiana e gli agenti eseguono continue intimi-

dazioni a danno degli elettori che non diano garanzie certe di votare per la democrazia cristiana locale. Si chiede, altresì, quali provvedimenti intenda adottare il ministro per garantire il 1° marzo 1953 lo svolgimento di elezioni libere senza che sia ulteriormente coartata la coscienza e la volontà di voto elettorali. (4596) « SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere — in relazione a quanto ebbe a dichiarare alla Camera nella seduta del 3 febbraio 1953, in sede di discussione sulla tredicesima mensilità e sulla assistenza medica e farmaceutica ai pensionati statali, con decorrenza quest'ultima dal 1° luglio 1953 — quando verrà provveduto alla presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge.

« L'interrogante raccomanda vivamente che tale presentazione abbia luogo con la massima sollecitudine, sia per dar tempo all'E.N. P.A.S. di perfezionare l'attrezzatura necessaria a far fronte al maggior numero di assistiti, sia perché dalla chiusura della Camera ci separa appena un mese. (4597) « CUZZANITI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi, le giustificazioni, le risultanze dell'inchiesta condotta dal Ministero della marina sugli affondamenti compiuti dal sommergibile *Barbarigo* nel 1942; e per aver notizia del suo giudizio in merito alla opportunità di una inchiesta del genere, promossa dal Ministero della marina per sfrondare le glorie della marina italiana, a esclusivo vantaggio dell'ex-nemico. (4598) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi, certamente di natura politica, per i quali si è ritenuto di concedere il mutuo chiesto per la costruzione di un edificio scolastico da quindici amministrazioni comunali della provincia di Milano, rette dalla democrazia cristiana, e di rifiutarlo invece al comune socialcomunista di Cologno Monzese (Milano), che da anni insiste per ottenerlo e che pure si era dichiarato disposto ad accettare anche una cifra inferiore a quella domandata e suddivisa in tre annualità, assumendo a proprio carico la differenza e i maggiori oneri; per sapere quindi, se il fatto che la maggioranza degli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

elettori abbia votato per i socialcomunisti costituisca una ragione sufficiente per negare alla gioventù del comune di Cologno Monzese i mezzi per istruirsi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.872)

« BERNARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la sistemazione degli ufficiali aggiunti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ed in particolare degli ufficiali in servizio dal 1948, i quali, per non avere l'altezza minima o i titoli di studio richiesti dal bando, non hanno potuto partecipare agli ultimi concorsi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.873) « DE MEO, NATALI LORENZO, SEMERARO GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, onde favorire il rapido espletamento di migliaia di pratiche per danni di guerra derivanti da requisizioni anglo-americane, giacenti presso l'ufficio tecnico erariale di Foggia. In considerazione dei notevoli danni bellici subiti dalla città di Foggia e per chiudere dopo 10 anni questa triste parentesi, l'interrogante invoca un deciso intervento degli organi competenti sia per l'acceleramento nella istruttoria delle pratiche, sia per un'applicazione più razionale delle norme di valutazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.874)

« DE MEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se si rende conto che l'atteggiamento illiberale che ha ispirato all'Amministrazione l'espulsione del pastore protestante italo-americano Antonio Caliandro costituisce una palese violazione dello spirito e della lettera della Costituzione della Repubblica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.875)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e di grazia e giustizia, per sapere se è a loro conoscenza che a numerosi giovani del comune di Fasano (Brindisi), appartenenti alle classi 1926, 1927 e 1928, è pervenuto verbale di contravvenzione per mancata presentazione alla chiamata di controllo della forza in congedo indetta per il 5 ottobre

1952 e sono stati invitati, con lo stesso verbale, a versare la somma di lire 15 mila al sindaco del comune, pena denuncia al tribunale militare, e per sapere quali provvedimenti intendano adottare, affinché tale multa non sia da questi giovani corrisposta tenendo presente:

1°) che essi abitano nelle numerose frazioni che conta il comune di Fasano (circa 15) distanti dal centro abitato fino a 13 chilometri;

2°) che hanno risposto all'appello di controllo non appena è pervenuta a loro la cartolina personale;

3°) che questi giovani attualmente disoccupati appartengono quasi tutti a famiglie povere di braccianti agricoli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.876)

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intende intervenire urgentemente per la sistemazione del corso del Velino — compreso tra il comune di Borbona e Costa e quello di Cittaducale (Rieti) — i cui frequenti straripamenti hanno causato, soprattutto in questi ultimi tempi, danni ingenti alle coltivazioni, agli abitati, agli argini ed alle sponde del medesimo fiume. Attualmente il letto del fiume si trova al di sopra del livello del terreno, ed, una benché minima pioggia, determina immediatamente una disastrosa inondazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.877)

« BERNARDINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno intervenire per esaminare e seriamente risolvere il problema tecnico-finanziario per la costruzione degli acquedotti per i comuni consorziati: Assisi, Perugia, Corciano, Torgiano e Foligno, Spello, Montefalco, Gualdo Cattaneo, i cui progetti di massima giacciono negli uffici del Ministero da alcuni anni.

« Il ritardo, da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'affrontare e risolvere il grave problema dell'approvvigionamento idrico di importanti centri della provincia di Perugia, determina durante la stagione estiva una situazione di estremo disagio tra le popolazioni interessate, con grave pericolo della pubblica sanità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.878)

« ANGELUCCI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere a quali criteri si risponda nell'assegnazione di macchine agricole agli agricoltori, in attuazione del piano dodecennale per lo sviluppo dell'agricoltura. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.879)

« MARABINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza delle voci diffuse nella città di Livorno e secondo le quali, in una cella di transito della locale questura, il questore — dottor Carmelo Marzano — avrebbe fatto installare apparecchi registratori per sorprendere eventuali conversazioni che in detta cella potevano avvenire fra le persone ivi trattenute; se non ritenga che ciò sia in contrasto con le norme vigenti e profondamente lesivo dei diritti della personalità umana; e se non ritenga, nel dubbio che le suddette notizie rispondano a verità (ed anche per ulteriori voci secondo le quali il questore, resosi conto della gravità dell'atto che avrebbe commesso, starebbe provvedendo alla trasformazione dei su citati impianti), di esplicitare un controllo diretto sulla veridicità o meno di tali notizie. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.880) « DIAZ LAURÀ, JACOPONI, BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo, per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, che, a modifica di quanto dispone la legge 9 maggio 1940, n. 369, disponga che gli ufficiali mutilati ed invalidi del R. O. vengano promossi senza limitazione contemporaneamente ai colleghi della stessa arma, grado e ruolo di provenienza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.881)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se non creda doveroso istituire anche per i grandi invalidi di guerra uno speciale distintivo di onore, così come è stato fatto per i mutilati di guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.882)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se la Cassa per il Mezzogiorno è disposta ad inserire nel programma di sistemazione delle

strade non statali del Molise anche la sistemazione del tratto della strada provinciale n. 40, compreso fra il bivio di Bonefro-Santa Croce di Magliano ed i comuni di San Giuliano di Puglia e Colletorto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.883)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile « Regina Pacis » del comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), che da diversi anni svolge in esso tanta opera di bene. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.884)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere al comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) a prestito la somma di lire 10.000.000, prevista per la costruzione ivi di fognature, comprese fra le opere ammesse a godere del beneficio del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.885)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è disposto ad accogliere la domanda, proposta sin dal 14 maggio 1951, dal comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso), di contributo sulla prevista spesa di lire 25.000.000 per la costruzione ivi di un edificio scolastico, di cui detto comune ha urgente assoluto bisogno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.886)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il progetto di costruzione delle fognature di San Giuliano di Puglia (Campobasso), comprese fra le opere ammesse a godere del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.887)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando metterà a disposizione del Genio civile di Campobasso per il comune di San Giuliano di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Puglia (Campobasso) la somma di lire 3 milioni 480.000, importo di spese occorrenti ai sensi dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, senza di che non riesce possibile al comune — e ciò con vivo disappunto dei lavoratori — di aprire il cantiere di lavoro n. 09422 L., di cui è stata autorizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 19 gennaio 1953 la istituzione per la sistemazione della strada San Giuliano-Gessiera-Fontepetuno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.888)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno disporre gli accertamenti necessari per inserire anche il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) nell'elenco dei comuni da consolidarsi a spese dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.889)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Rotello (Campobasso) di un fabbricato, destinato ad abitazione, per conto della gestione I.N.A.-Casa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.890)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere come abbiano inteso di venire incontro alle urgenti necessità delle campagne della Piana Boianese, nel Molise, sulle quali hanno arrecato gravissimi danni le recenti alluvioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.891)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvidenze abbiano disposte o stiano per disporre in favore degli agricoltori del comune di Carpinone (Campobasso) le cui campagne, a causa di violenta alluvione, hanno subito, entro i mesi scorsi, gravissimi danni, tali da creare gravissimo disagio a tutta la popolazione di quell'importante centro rurale del Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.892)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando si intenda disporre la visita per nuovi accertamenti sanitari dell'infortunato civile Verrecchia Angelo fu Alessandro, da Filignano (Campobasso), la cui pratica di pensione di guerra è in posizione n. 3518920. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.893)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione all'invalido di guerra Labella Nicandro di Felice Andrea, classe 1921, da Venafro (Campobasso), che fu sottoposto alla visita di rito il 14 dicembre 1951. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.894)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra, riconosciuta per la quinta categoria all'invalido Marrano Giuseppe di Paolo, della classe 1926, domiciliato a Margherita di Savoia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.895)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in sede di norme per trasferimenti di insegnanti elementari di ruolo per il prossimo anno scolastico, non ritenga opportuno che venga valutato, con punteggio pari a quello riconosciuto per servizio effettivamente prestato, il servizio militare e il periodo trascorso in prigionia; è vero, infatti, che tale servizio ed il periodo di prigionia sono finora valutati a qualsiasi effetto meno che a quello di trasferimento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.896)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non ancora sia invitato a visita per nuovi accertamenti sanitari per aggravamento — disposti fin dal 16 luglio 1952 — il civile Di Meo Antonio fu Silvestro, posizione numero 41724/C.212768, domiciliato in Filignano (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.897)

« SAMMARTINO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non intenda prendere l'iniziativa per una norma interpretativa del concetto di « urgente e improrogabile necessità » del locatore, di cui alla legge n. 253 del 1950, stante i sempre più preoccupanti criteri di larghezza adottati da certe magistrature, in netta antitesi con la lettera e lo spirito delle disposizioni vincolistiche: tipico esempio la sentenza del tribunale di Bologna 24 giugno 1952 in sede di appello della causa Malcanzi-Bastia (presidente Grassi, estensore Vaselli), che è giunta a riconoscere la eccezione alla proroga a favore di una famiglia di cinque persone, oltre ad una bambina e tre domestiche, già alloggiata in un vasto e signorile appartamento composto del giardino, di un seminterrato (cucina, camera da pranzo, guardaroba, due camere da letto), del piano rialzato (due ambienti d'ingresso, camera da pranzo, salotto, camera da letto e veranda) e del primo piano (quattro camere da letto, due bagni, una terrazza e una veranda) col pretesto che i locali sono insufficienti a ricevere ed ospitare i dirigenti e gli amministratori di complessi industriali coi quali il marito e i figli della locatrice sono in rapporti di affari. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.898)

« CAPALOZZA, BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se siano state accolte le richieste avanzate dall'amministrazione comunale di Gonnosfanadica (Cagliari) con le note 5 febbraio 1952, n. 420, alla Sezione autonoma danni di guerra presso il Genio civile in Cagliari e 24 agosto 1952, n. 420, al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, rivolte ad ottenere i necessari stanziamenti per la sistemazione delle strade interne dell'abitato via Porru Bonelli e via Roma, danneggiate dalle incursioni aeree del 17 febbraio 1943 e del 26 agosto 1943 e dall'intenso traffico dei pesanti automezzi dei reparti militari di stanza in detto comune durante la guerra 1940-45, per cui le predette strade sono rimaste impraticabili. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.899)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non sia stato ancora concesso il contributo dello Stato chiesto dal comune di Gonnosfanadiga (Cagliari) per i lavori già eseguiti e per il completamento del

mercato civico, e se intenda provvedere con quanta più sollecitudine sia possibile per accordare i necessari stanziamenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.900)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia stata accolta o se verrà accolta la richiesta del comune di Mara (Sassari) per la concessione di un cantiere di lavoro, inserito al n. 34 del piano presentato dall'ufficio provinciale del lavoro per l'esercizio 1952-53 e trasmesso al Ministero in data 25 ottobre 1952 con nota n. 19011.

« Detto cantiere sarebbe destinato alla sistemazione della strada comunale « Filighesa-Bombei » come continuazione dei lavori in parte eseguiti col cantiere precedente numero 02520 L. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.901)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi per cui i benefici relativi alla decorrenza del trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, cessati dal servizio in applicazione delle leggi sulla riduzione dei quadri (*Foglio d'ordini* del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 2 del 31 gennaio 1952, n. 5) non siano stati ancora estesi agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.902)

« LATANZA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Signor Presidente, vorrei pregarla di porre al più presto all'ordine del giorno una mozione che ebbi l'onore di presentare l'8 aprile 1952 (che si onora di 52 firme di colleghi del centro e della destra), la quale riguarda una borsa di studio che era intitolata al Duca d'Aosta e che il Ministero della difesa ha creduto di poter cambiare nella denominazione.

Sollecitai la discussione di questa mozione nella seduta del 2 luglio, chiedendo l'urgenza. La Camera, il giorno 3, ebbe ad effettuare una votazione, stabilendo che si sarebbe potuta discutere alla ripresa dei lavori parlamentari,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

cioè nel settembre. Nel settembre si discussero i bilanci, ed io non molestai la Camera per questa discussione. Me ne rammentai il 10 dicembre, ed ella, signor Presidente, mi disse che si sarebbe fatta interprete della mia richiesta presso il ministro. Mi permetto di rinnovarle tale preghiera.

Vorrei anche pregarla di sollecitare un'altra mozione, riguardante la pesca in Adriatico. È una mozione presentata il 31 dicembre dello scorso anno.

Infine, vorrei sollecitare un'interpellanza che ho avuto l'onore di presentare il 23 settembre e che sollecitai il 10 dicembre; riguarda l'abolizione del cappello alpino per le truppe di montagna. È una materia di competenza del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Le darò una risposta domani.

La seduta termina alle 21,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Discussione dei disegni di legge:

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia ed il Canada relativo alla sistemazione della questione concernente il contributo canadese al « Civilian Relief » effettuato a Roma il 30 marzo 1950. (*Approvato dal Senato*). (2987). — *Relatore* Foresi;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 17 giugno 1952 per l'estensione alla Villa San Michele di Capri delle agevolazioni fiscali già accordate alla sede dell'Istituto di Svezia in Roma. (3117). — *Relatore* Ambrosini.

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Modificato dal Senato*). (469-B). — *Relatore* Tesauro.

3. — votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 13 aprile 1952. (*Approvato dal Senato*). (3030).

4. — votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e sugli Istituti di Previdenza per il 1953.

5. — Seguito della discussione della proposta di legge:

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

6. — Discussione della proposta di legge:

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori:* Zaccagnini, *per la maggioranza;* Grazia e Venegoni, *di minoranza.*

7. — Discussione del disegno di legge:

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manironi.

8. — Discussione delle proposte di legge:

BONFANTINI e **TAMBRONI:** Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

9. — Discussione della proposta di legge:

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

10. — Discussione della proposta di legge costituzionale:

NASI ed altri: Modificazione della XII Norma transitoria della Costituzione e proroga dell'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26. (*Urgenza*). (2844). — *Relatore* Bertinelli, *per la maggioranza* e *Almirante, di minoranza.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

11. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (*Approvato dal Senato*). (2442). — *Relatore* Fascetti.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

13. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori SACCO ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

14. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauro.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

16. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.

18. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia

e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

19. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

20. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*21. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*22. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*23. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli Organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione ai medesimi di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte dell'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.). (2565). — *Relatore* Melloni.

24. — *Discussione delle proposte aggiuntive alle proposte d'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria in Italia:*

TREMELLONI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione. (1682-ter);

VIGORELLI ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla. (2199-ter).

Relatore Rapelli.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI